



Provincia di Modena

ALLEGATO A

Relazione tecnica

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021
E
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

**(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dall'art. 13,
comma 1 del D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017)**

(Dicembre 2022)

Sommario

Premessa	5
Risultati conseguiti e stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvato con la Delibera di Consiglio n. 119 del 10/12/2021	13
Piano di razionalizzazione periodica annuale ai sensi dell'art. 20 del TUSP – Situazione società partecipate dalla Provincia di Modena al 31/12/2021.....	15
1. AMO s.p.a.....	16
2. AUTOBRENNERO s.p.a.....	23
3. LEPIDA s.c.p.a.	30
4. MODENAFIERE s.r.l.....	37
5. SETA s.p.a.	44

PREMESSA

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d'ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, così come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinqies* del TUSP;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico (quindi dall'esercizio 2017);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Ove le amministrazioni pubbliche rilevino, in sede di analisi, il verificarsi dei presupposti di cui sopra, adottano i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

L'art. 20, al comma 3, prevede che i piani di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs.175/2016 individuata ai sensi dell'art. 15 c.1 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte Conti.

Il provvedimento è altresì soggetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. D-bis), del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 33.

Con deliberazione di Consiglio n. 119 del 10/12/2021 la Provincia di Modena approvava la razionalizzazione periodica annuale delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), con la quale confermava il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Agenzia per la mobilità s.p.a. – AMO s.p.a.;
- Autostrada del Brennero s.p.a. – Autobrennero s.p.a.;
- Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop. (pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art.20, in quanto società rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP);
- Lepida s.c.p.a.;
- ModenaFiere s.r.l.;

- Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – SETA s.p.a..

Nel suddetto piano non si individuavano nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Delibera di Consiglio n. 80 del 29/9/2017, nonché confermate con il piano di razionalizzazione periodico degli anni 2018, 2019 e 2020.

Con la stessa deliberazione di Consiglio n. 119 del 10/12/2021, la Provincia di Modena approvava – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP – la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate con i precedenti piani di razionalizzazione. In particolare, si dava conto dello stato della procedura di liquidazione della Società per la Promozione dell'economia modenese s.c.r.l.- PROMO. In specifico, tale procedura liquidativa si è conclusa in data 20/07/2021, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e con l'approvazione del piano di riparto da parte dei soci. In data 13/08/2021, è avvenuta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Il presente documento è elaborato sulla base degli indirizzi, per gli adempimenti relativi alla revisione, condivisi con la Corte dei conti e pubblicati con avviso del 21 novembre 2019 sul Portale del Dipartimento del Tesoro (alla data di redazione del presente atto non risulta pubblicato alcun aggiornamento degli indirizzi sopra citati).

Il presente documento contiene:

- la relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica approvato con la Deliberazione di Consiglio n. 119 del 10/12/2021 relativa alle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2020, in adempimento a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP;
- il piano annuale di razionalizzazione periodica sull'assetto delle società partecipate dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2021 (dati finanziari e di bilancio delle società relativi all'esercizio 2021) in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Si dà atto che si è scelto di rendere conto anche di eventuali fatti di rilievo e variazioni intervenute successivamente alla data del 31/12/2021, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Con avviso del 8 novembre 2022, sul portale del Dipartimento del Tesoro, sono state rese disponibili le schede di rilevazione dei dati in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

1. “Scheda di rilevazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”
2. “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”

quali ausilio alle Amministrazioni pubbliche per la comunicazione alla Struttura di cui all'art. 15 TUSP, delle informazioni ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 4, e la trasmissione tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia – Romagna, attraverso il portale Con.TE.

Pertanto, al fine di integrare e rendere il provvedimento più schematico, l'Ente ha ritenuto di compilare e allegare alla presente Relazione (Allegato A) le suddette schede (Allegati A1 e A2) come fatto per la revisione periodica relativa all'anno 2021.

L'art. 20 del TUSP nel richiamare esplicitamente l'art. 24, comma 1, richiede che le amministrazioni effettuino una ricognizione periodica annuale tenendo conto delle partecipazioni eventualmente detenute in società che:

1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;
2. ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP.

Nel dettaglio, in virtù delle disposizioni sopra richiamate è consentito:

- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del TUSP, costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito delle attività previste nella medesima disposizione normativa;

- sono altresì consentite le attività espressamente indicate nei commi 3 e seguenti dell'art. 4 del TUSP.

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, del medesimo TUSP deve intendersi:

- per “partecipazione”, *la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi* (art. 2, co.1, lett. f);
- per “partecipazione indiretta”, *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica* (art. 2, co.1, lett. g).

Rientrano, pertanto, tra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o altro organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più pubbliche amministrazioni (controllo congiunto).

Diversamente da quanto fatto nel provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020, non vengono più analizzate due partecipazioni indirette nelle società ART – ER Società consortile per Azioni" e in Emil Banca Credito Cooperativo – Società Cooperativa possedute dalla Provincia di Modena per il tramite della partecipazione detenuta in AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, ente riconosciuto in controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del Testo Unico, in quanto (come specificato dalla struttura del MEF deputata al supporto per questo adempimento) le indirette detenute tramite AESS non vanno inserite in quanto AESS è un'associazione e non una fondazione.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: “6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”, cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano non verrà fatta, anche per l'anno 2020, una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.

Al fine di individuare il perimetro della razionalizzazione non si può prescindere dalla ricostruzione del quadro interpretativo della nozione di controllo e di società a controllo pubblico alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già espressi nell'Allegato A – Relazione tecnica al provvedimento di revisione periodica approvato da questo Ente con la Deliberazione di Consiglio n. 87 del 14/12/2020 che si riporta integralmente di seguito, anche in considerazione del fatto che il quadro giurisprudenziale relativo alla nozione di controllo e di società a controllo pubblico, non risulta mutato rispetto a quanto illustrato nel provvedimento sopra citato.

Nozione di controllo – evoluzione giurisprudenziale e quadro interpretativo

In base all'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 sono società a controllo pubblico quelle in cui “una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”. La lettera b) fornisce la definizione del “controllo” come “la situazione descritta all'art.2359 del Codice civile che sussiste quand'anche, in applicazione di norme di legge o statutarie, o di patti parasociali, per decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Le disposizioni contenute nel TUSP hanno dichiarata natura derogatoria (come espressamente specificato all'art. 1, comma 3° del medesimo Decreto legislativo) e non possono dunque trovare applicazione "oltre i casi e i tempi in esse considerati", la norma sembra quindi escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale sociale, al di fuori di quella prevista dallo stesso legislatore per le "società in house".

La questione del controllo pubblico congiunto nelle società pluripartecipate continua a registrare interventi giurisprudenziali che evidenziano le criticità connesse alla valutazione, spesso complessa, degli elementi caratterizzanti il controllo esercitabile dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano i principali orientamenti emersi con riguardo alla individuazione delle situazioni di controllo pubblico congiunto in una società.

Secondo un primo indirizzo, espresso dalla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero delle Economie e Finanze e da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per qualificare una società a controllo pubblico congiunto, in assenza di patti parasociali o altri atti negoziali, è sufficiente la verifica di comportamenti concludenti dei soci pubblici.

Il MEF, con l'orientamento del 15 febbraio 2018, ha precisato che la lettura combinata delle lettere m) e b) del co.1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare la fattispecie del "controllo", prevedendo che il controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente pur in assenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse.

Ad avviso del MEF il controllo della pubblica amministrazione è configurabile anche quando le ipotesi in cui le fattispecie descritte all'art. 2359 c.c. si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Tale posizione è stata ribadita dal MEF nel *Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche* (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nel maggio 2019), in cui si "*esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di "società a controllo pubblico" che richiede, al contrario, la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società. Per realizzarsi la fattispecie del controllo pubblico congiunto, pertanto, è necessario che i soci pubblici siano in grado, anche tramite comportamenti concludenti, di approvare le delibere dell'assemblea della società e, in particolare, quella di nomina e revoca dei componenti del suo organo di gestione, sì da poterne influenzare in maniera determinante l'operato*".

L'orientamento del MEF appare condiviso anche da una parte della giurisprudenza della Corte dei conti, che, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, ha rilevato come «*l'ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato*». In tali ipotesi, ha peraltro osservato la Corte dei conti, è necessario che i soggetti pubblici adottino le iniziative più adeguate «*allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere ovvero, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere*» in un'ottica di tutela delle risorse pubbliche investite (**Corte dei conti, Sez. reg. Emilia-Romagna, Del. n. 61/2018/VSGO; n. 36/2018/VSGO**).

L'intervento della magistratura contabile in prima battuta si allinea alle indicazioni del primo orientamento della struttura di controllo del MEF emesso il 15 febbraio 2018 che ha evidenziato la necessità di considerare come società a controllo pubblico - e soggette quindi agli adempimenti e obblighi previsti dal testo unico agli art. 6, art. 11, art.14, art. 19, art. 22, art. 25 - tutte le società con

una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, a prescindere da un'intesa formalizzata che consenta loro l'esercizio di un reale ed effettivo governo dell'organismo societario.

Il Consiglio di Stato con la Sentenza sez. V, 23 gennaio 2019, n.578, si è espresso in termini divergenti, nel prendere ad esame una fattispecie avente ad oggetto una società a capitale pubblico superiore al 90%, costituito però da partecipazioni pubbliche varianti da un minimo dello 0,05% a un massimo del 2,74% del capitale sociale, partecipazioni cosiddette "*pulviscolari*" ritenendo che "*la partecipazione pulviscolare è in principio inadatta a consentire a singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società [...] La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa*" considerando quindi necessario in casi come quello in esame la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero la previsione, negli atti costitutivi di società di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici.

Analogo contrasto si riscontra pure nella giurisprudenza contabile.

Nella **Delibera n.11/2019 del 20 giugno 2019 Corte Conti Sez. Riunite in sede di controllo**, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con deliberazione n. 57/2019/PAR in cui si chiedeva "se la società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici." Le Sezioni Riunite "*ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile*". Nella succitata sentenza, richiamando diverse posizioni espresse dalle Sezioni regionali (es. deliberazioni 3/2018/PAR Sez. reg. controllo per la Liguria, n.8/2018/PAR Sez. reg. controllo Trentino Alto Adige; 42/2018/PAR Sez. reg. controllo per il Piemonte) dalla Sezione Autonomie, nonché dai giudici amministrativi, hanno ritenuto quindi sussistente il controllo, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, laddove ricorrano le situazioni descritte nell'art. 2359 n.1,2,3 c.c. e quindi detenzione di una o più amministrazioni della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, oppure disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o laddove ricorre un'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Nelle ultime due ipotesi è necessario che il controllo sia provato, alla luce delle circostanze del caso concreto da chi intenda far valere l'esistenza di una situazione di controllo.

Tuttavia, come già sottolineato dalla recente Sentenza della **Corte Conti Sezioni unite in sede giurisdizionale n.16/2019 del 22 maggio 2019** l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, **deve essere rivisto** quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "*gara a doppio oggetto*"), **risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati** (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Infatti, la Corte scrive che "Il richiamo alla nota di orientamento della struttura di controllo e monitoraggio non sia risolutivo, e che *l'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A.* ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP. [...] *assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che*

termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”.

Decisivo quindi è lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”.

Nella successiva sentenza n.25 del 29/07/2019 le Sezioni riunite della Corte Conti in sede giurisdizionale ribadiscono i concetti della sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico. La Corte nella suddetta pronuncia afferma che *“la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce ex se prova o presunzione legale dell’esistenza di coordinamento tra i soci pubblici, che deve invece essere accertato in concreto”* e ancora *“Un’ interpretazione che, pur nella logica di voler estendere a più soggetti pubblici norme di contenimento della spesa, finisca per omologare i due concetti di “partecipazione pubblica” e “controllo pubblico” sarebbe in contrasto con la lettera n) dell’art.2 del TUSP ...”*

Dunque, la partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi autonomamente in “controllo”.

Non vi è secondo la Corte l’obbligo per le PA di provvedere ad una gestione in modo associato e congiunto. Non esistono infatti norme che prevedano espressamente tale obbligo, né per converso norme che impongano agli enti detentori di non potervi provvedere congiuntamente al socio privato. La Corte, infatti, afferma che *“l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenti”*.

Sulla precisazione della definizione di “società a controllo pubblico” è intervenuto di recente (12 luglio 2019) anche l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali emanando un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L’Osservatorio, dopo aver ricostruito l’attuale quadro interpretativo, esponendo le posizioni a volte anche diverse espresse dalla magistratura amministrativa e contabile in materia, ha effettuato un tentativo di ricostruzione della definizione di società a controllo pubblico (del quale si riporta ampio stralcio), osservando che il legislatore del TUSP ha inteso estendere il perimetro della nozione di controllo pubblico oltre i confini segnati dall’art. 2359 c.c.

In tale nozione secondo l’Osservatorio rientrerebbero:

- da un lato, fenomeni in cui una amministrazione pubblica titolare di una partecipazione di minoranza sia in grado – in forza di norme di legge, disposizioni statutarie e di patti parasociali - di determinare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società;
- dall’altro, fenomeni di controllo plurisoggettivo, allorché più amministrazioni pubbliche, nessuna delle quali in grado autonomamente di integrare una delle situazioni descritte ex art. 2359 c.c., pervengono a tale integrazione se (e solo se) cumulativamente considerate, perché dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea (art. 2359, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero in virtù di vincoli contrattuali (art. 2359, n. 3, c.c.).

Tuttavia, perché si realizzi una situazione di controllo congiunto, più amministrazioni devono coordinarsi in modo stabile a realizzare l’instaurazione e l’esercizio di detta situazione attraverso – come specifica la seconda parte della lett. b) – *“norme di legge o statutarie o di patti parasociali”*, in assenza delle quali – evidentemente – non sarebbe riscontrabile alcuna stabilità.

Secondo l’Osservatorio in tal senso, “depone anzitutto un argomento logico, dal momento che semplici “comportamenti concludenti” o “maggioranze occasionali” (ancorché ripetute) non valgono a garantire la formazione stabile di soluzioni unanimi e, quindi, a qualificare in modo

giuridicamente significativo la società, posto che, come evidenziato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, *“sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.

“A ciò si aggiunge un dato letterale: diversamente opinando, infatti, si perviene inevitabilmente a far coincidere il concetto di società a controllo pubblico con quello – diverso - di società a prevalente capitale pubblico (fondato sulla natura, pubblica, della maggioranza del capitale); assimilazione che, allo stato, risulta incompatibile con il valore semantico dei vocaboli utilizzati dal legislatore del Testo unico, il quale – tra tutta la gamma di locuzioni offerte dalla variegata legislazione previgente in materia – ha chiaramente ancorato il discrimine qualificatorio sul concetto di controllo che, alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. b) - tanto nella parte in cui rinvia all’art. 2359 c.c. quanto in quella in cui esige la ricorrenza di un coordinamento formalizzato – non coincide con la titolarità congiunta della interezza o anche solo della maggioranza del capitale di per sé sola considerata”.

“La locuzione “anche quando”, presente all’art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte del Testo unico, insomma, non pare poter essere interpretata in negativo, a escludere l’esigenza di un coordinamento formale ai fini del controllo congiunto ex art. 2359 c.c. (controllo congiunto che l’art. 2359 c.c. di per sé non contempla), bensì in chiave additiva, ad affermare che il controllo pubblico è configurabile anche al di là dell’art. 2359 c.c., e, dunque, anche con struttura congiunta (e non solo individuale), purché la volontà della parte pubblica del capitale (incarnata dalle diverse amministrazioni socie) risulti ricondotta a unanimità mediante il coordinamento assicurato da norme di legge, o di statuto o di patti parasociali”.

“Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle “società a controllo pubblico” allorché:

- una amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un’influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;
- più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un’influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si intende l’espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);

sempreché non sussista l’influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie”.

L’Osservatorio dopo aver evidenziato la rilevanza del contrasto registratosi sul punto (dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte Conti e le Sezioni Riunite in sede di controllo, oltre a coinvolgere anche il Consiglio di Stato e la struttura dell’art. 15 del TUSP) auspica, data l’importanza della nozione di controllo pubblico e gli adempimenti conseguenti in capo alle società,

un intervento del legislatore volto a rimuovere l'incertezza interpretativa connessa alla nozione di "società a controllo pubblico".

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC dopo una disamina delle diverse posizioni assunte in giurisprudenza, nella deliberazione n. 859 del 25 settembre 2019 *“auspica un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, rimuovendo così le criticità riscontrate che non giovano ad una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”*.

Secondo l'Autorità è necessario valutare ai fini della propria attività di vigilanza, quando in concreto sia configurabile il controllo pubblico congiunto, al fine di capire se una società debba o meno adottare misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Sottolinea la sicura configurabilità del controllo pubblico congiunto, nelle società in house providing su cui si è già espressa nella Delibera n.1134/2017.

L'Autorità sostiene che *“laddove non emerga chiaramente la qualificazione della società che possa essere desunta anche da pronunce giurisprudenziali, ritiene di considerare “la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico”*.

Sta quindi alla società interessata a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico la dimostrazione dell'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.

Si precisa che, ai fini del presente atto, l'analisi sulla configurazione di una qualsiasi forma di controllo da parte della Provincia è stata svolta in riferimento a ciascuna partecipazione oggetto del presente provvedimento. Sulla base di tali risultanze - e quindi sulla base dell'interpretazione data alle pronunce sopra richiamate – è stata compilata la tabella della sezione “Quota di possesso – tipo di controllo” all'interno di ogni scheda dell'Allegato A2.

RISULTATI CONSEGUITI E STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 119 DEL 10/12/2021

Come già evidenziato, nel Piano di revisione periodica 2021 approvato con Delibera di Consiglio n. 119/2021 non sono state previste nuove azioni di razionalizzazione, pertanto, di seguito si dà conto dello stato dell'arte relativo alle attività di dismissione o liquidazione previste dalla Provincia di Modena nella revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017), confermate con i piani di razionalizzazione periodica approvati per gli anni 2018-2020.

PROMO SCARL in liquidazione – CESSATA IN DATA 13 AGOSTO 2021

La Provincia di Modena che deteneva in Promo una partecipazione estremamente contenuta (0,50%), aveva già deliberato la dismissione della propria partecipazione inserendola nel piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con atto del Presidente n. 78 del 30 marzo 2015.

Con la revisione straordinaria (Deliberazione Consiglio n. 80/2017), analizzando la partecipazione alla luce delle norme del TUSP, si era confermato che la società non svolgeva le attività di cui all'art. 4 producendo servizi non strettamente indispensabili alle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1), inoltre, non rispettava il parametro di cui all'art. 20, comma 2°, lett. d), TUSP: il fatturato medio della società nell'ultimo triennio era infatti inferiore alla soglia di 500.000 euro come previsto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017.

Pertanto, prendendo atto della volontà del socio di maggioranza della società (Camera di Commercio di Modena) e ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP lett. a) e d), la Provincia aveva aderito a quanto deliberato dal socio di maggioranza proponendo anch'essa la messa in liquidazione della società. La società è stata posta in liquidazione dal 11/07/2018.

Nel periodo di liquidazione sono continuati lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà della società, lavori compatibili con lo stato liquidativo, essendo comunque destinate a conservare e valorizzare il patrimonio aziendale. Sono inoltre stati espletati tutti i necessari approfondimenti e le verifiche al fine di valutare il patrimonio aziendale (in particolare immobili, marchi e partecipazioni).

Gli *assets* attivi erano composti principalmente da disponibilità liquide e da immobilizzazioni materiali (beni immobili concessi in locazione) che, anche in pendenza di liquidazione, hanno conservato la destinazione ai medesimi usi. In rapporto alle attività del Patrimonio le passività erano di entità molto ridotta.

Gli obiettivi tipici della liquidazione (monetizzazione dell'attivo nel minor tempo possibile, a salvaguardia degli interessi dei creditori e dei soci), nel caso di specie, sono stati contemperati con l'esigenza di porre in essere nuove operazioni al fine di assicurare l'integrità e il valore del patrimonio in funzionamento.

Nonostante siano state poste in essere operazioni tese a valorizzare ulteriormente i cespiti immobiliari, la gestione ordinaria e caratteristica ha comportato perdite di esercizio nel periodo di liquidazione (risultato di esercizio 2018 pari a euro -200.505; risultato di esercizio 2019 pari a -206.686; risultato di esercizio 2020 pari a euro -271.835).

Lo sforzo della società e dei soci è stato quello di addivenire al più presto alla conclusione della procedura, pur nelle difficoltà create dalla attuale situazione di emergenza sanitaria da pandemia da Covid-19.


Gli *assets* attivi sono stati assegnati ai soci invece che liquidati. All'Ente camerale è stato assegnato tutto il "patrimonio aziendale" (beni mobili e immobili, crediti e disponibilità liquide), al netto delle passività assegnate al medesimo Ente camerale, mentre al Comune ed alla Provincia è stato assegnato un ammontare di denaro liquido in proporzione alla quota di capitale posseduta.

La procedura liquidativa si è conclusa in data 20/07/2021, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e con l'approvazione del piano di riparto da parte dei soci. In data 27/07/2021, la Provincia di Modena ha introitato nel bilancio dell'Ente l'importo di € 50.091 a titolo di liquidazione della propria quota di patrimonio netto, importo sostanzialmente equivalente al valore nominale della partecipazione della Provincia al capitale sociale.

In data 13/08/2021, è avvenuta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP – SITUAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI MODENA AL 31/12/2021.

ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2021



Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Segue quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate nel quale si anticipano gli esiti della ricognizione effettuata.

PARTECIPAZIONI DIRETTE PROVINCIA DI MODENA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/21	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2022	NOTE
Amo s.p.a.	02727930360	29%	Funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena per conto degli Enti locali. Progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali ad es. reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate.	Mantenere senza interventi	
Autobrennero s.p.a.	00210880225	4,24%	Progettazione, costruzione ed esercizio dell'Autostrada Brennero – Verona – Modena coi collegamenti con Merano, con il lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già	Mantenere senza interventi	

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/21	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2022	NOTE
			assegnati in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.		
G.A.L. soc. coop.	02232330361	5,47%	Gestire fondi comunitari destinati allo sviluppo e alla promozione economica, turistica e culturale del territorio appenninico delle province di Modena e Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo	Mantenere senza interventi	Esclusa da applicazione art. 20 ai sensi dell'art. 26 c.6 bis del TUSP in quanto società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 c. 6
LEPIDA s.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Costituita in attuazione della L.R. 11/2004 per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni socie; gestisce la rete in fibra ottica (rete lepida)	Mantenere senza interventi	
ModenaFiere s.r.l.	02320040369	14,61%	La società gestisce il quartiere fieristico di Modena e promuove, organizza e gestisce le manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, allo scopo di valorizzare la produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena	RAZIONALIZZAZIONE	
Seta s.p.a.	02201090368	7,12%	La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, per conto degli enti locali del territorio modenese	Mantenere senza interventi	

Seguono le schede relative alle singole società partecipate.

1. AMO s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena Spa
Codice fiscale società partecipata	02727930360
Sede Legale	Strada Sant'Anna, 210 – 41122 Modena
Forma Giuridica	Società per azioni
Anno di Costituzione della Società	09/06/2003

Stato della società	attiva
Capitale sociale	Euro 5.312.848
Quota Provincia	Euro 1.540.720
Settore di attività della partecipata – codice ATECO	H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia - Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (clearing);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche e 24 integrazioni;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la

progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;

- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofiloltranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Compagine sociale al 31/12/2021

ente	Soci	capitale nominale	quota %
Provincia	Modena	1.540.720	29,00
comune	Bastiglia	1.376	0,03
comune	Bomporto	11.920	0,22
comune	Campogalliano	528	0,01
comune	Camposanto	2.624	0,05
comune	Carpi	510.416	9,61
comune	Castelfranco E.	67.104	1,26
comune	Castelnuovo R.	9.696	0,18
comune	Castelvetro	11.488	0,22
comune	Cavezzo	5.216	0,10
comune	Concordia	5.872	0,11
comune	Fanano	928	0,02
comune	Finale Emilia	35.088	0,66
comune	Fiorano	20.640	0,39
comune	Fiumalbo	128	0,00
comune	Formigine	116.512	2,19
comune	Frassinoro	1.248	0,02
comune	Guiglia	1.920	0,04
comune	Lama Mocogno	1.872	0,04
comune	Maranello	43.312	0,82
comune	Marano	2.832	0,05
comune	Medolla	12.944	0,24
comune	Mirandola	67.744	1,28
comune	Modena	2.390.768	45,00
comune	Montecreto	288	0,01
comune	Montefiorino	1.136	0,02
comune	Montese	1.408	0,03
comune	Nonantola	400	0,01
comune	Novi	11.648	0,22
comune	Palagano	1.168	0,02
comune	Pavullo	37.552	0,71

comune	Pievepelago	864	0,02
comune	Polinago	592	0,01
comune	Prignano	1.824	0,03
comune	Ravarino	3.696	0,07
comune	Riolunato	208	0,00
comune	San Cesario	4.768	0,09
comune	San Felice	14.992	0,28
comune	San Possidonio	1.856	0,03
comune	San Prospero	5.408	0,10
comune	Sassuolo	254.928	4,80
comune	Savignano	7.504	0,14
comune	Serramazzone	8.608	0,16
comune	Sestola	1.424	0,03
comune	Soliera	21.520	0,41
comune	Spilamberto	21.216	0,40
comune	Vignola	45.248	0,85
comune	Zocca	1.696	0,03
		5.312.848	100

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Utile (Perdita) d'esercizio	61.303	101.031	4.249	1.314.846	12.872

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2019	2020	2021	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.538.206	1.239.897	1.241.594	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	27.592.417	31.696.878	37.250.771	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>27.342.782</i>	<i>30.018.648</i>	<i>36.557.412</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	29.130.623	32.936.775	38.492.365	33.519.921

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del Tusp, si precisa che nella voce A5) "Altri ricavi e proventi" sono inclusi contributi in conto esercizio la cui natura è relativa principalmente a trasferimenti nazionali, regionali e comunitari destinati al TPL, compresi quelli degli Enti locali soci.

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Valore della Produzione	29.130.623	32.936.775	38.492.365
B) Costi della Produzione	29.169.279	31.556.652	38.455.527
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	-38.656	1.380.123	36.838
C) Proventi e oneri finanziari	59.296	71	17
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	20.640	1.380.194	36.855
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	16.391	65.348	23.983

Utile (Perdita) dell'esercizio	4.249	1.314.846	12.872
--------------------------------	-------	-----------	--------

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	19.625.348	18.832.035	19.515.839
C) Attivo circolante	15.795.518	16.454.244	21.916.355
D) Ratei e risconti	0	0	0
Totale attivo	35.420.866	35.286.279	41.432.194

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Patrimonio netto	19.501.301	20.816.146	20.829.019
B) Fondi per rischi e oneri	1.948.084	1.769.508	1.103.002
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	573.271	424.780	323.219
D) Debiti	7.129.053	5.692.863	12.487.417
E) Ratei e risconti	6.269.157	6.582.982	6.689.537
Totale passivo	35.420.866	35.286.279	41.432.194

Dati relativi all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	12
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	901.421
Compensi amministratori	33.059
Compensi componenti organo di controllo	18.200

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Per quanto riguarda l'analisi della partecipazione e la verifica dei requisiti del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – in particolare delle finalità perseguite e attività ammesse – si rimanda a quanto già scritto dalla Provincia di Modena nella revisione periodica per l'anno 2021 approvata con Delibera di Consiglio n. 119/2021.

La partecipazione in Amo spa si configura quale obbligatoria alla luce delle disposizioni normative statali e regionali (D. Lgs. 422/97 e art. 19 della LR 30/1998); quindi, la valutazione di "stretta

necessità” è già stata fatta a monte dal legislatore mediante le disposizioni sopra richiamate. In ogni caso, l’attività svolta dalla società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale lettere art. 4 co.2 lett. a) e alla produzione di un servizio strumentale alle funzioni svolte dalla Provincia di Modena, svolgendo essa un’attività di programmazione del servizio pubblico di trasporto locale. La legge 56/2014 (Legge Delrio) prevede, all’art. unico, comma 85 lett. b) che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale”. Pertanto, per espressa disposizione normativa, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale rimane tra le funzioni fondamentali che istituzionalmente l’ente provincia come delineato dalla Legge Delrio è tenuto a svolgere.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall’art. 20 c.2 TUSP

L’art. 20 del TUSP impone all’Ente di compiere un’analisi della sussistenza o meno delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo.

- L’attività svolta dalla società rientra nelle categorie di cui all’art. 4.
- In riferimento alla condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.20, alla data del 31 dicembre 2021 come risulta dalla nota integrativa al bilancio relativo all’esercizio 2021, il numero medio dei dipendenti della società era di n. 12 unità (1 dirigente e 11 impiegati) invariato rispetto al 2020. L’art. 25 della L.R. 10/2008 prevede che le Agenzie locali per la mobilità siano amministrate da un Amministratore Unico. AMO rispetta questo parametro avendo nominato un Amministratore Unico già dal 2010, i cui compensi in applicazione del Decreto-legge n. 95/2012, sono stati ridotti del 20%. Il compenso percepito nell’anno 2021 è di € 33.059 lordi. La Provincia di Modena concorre alla nomina dell’Amministratore Unico di AMO, in sede di Assemblea insieme agli altri enti soci. L’Assemblea dei soci in data 15/04/2019 ha approvato la riconferma della nomina di Andrea Burzacchini Amministratore Unico della Società per il triennio 2019-2021.
- In relazione alla lettera c), la Provincia di Modena non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AMO S.p.A., posto che le funzioni assegnate dalla legge regionale alle agenzie per la mobilità attengono alla programmazione, alla regolazione ed al controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione.
- In relazione alla lettera d), come risulta dai dati riportati in premessa, il fatturato medio dell’ultimo triennio è superiore al milione di euro, essendo pari ad euro 33.519.921.
- Non ricorre la condizione della lettera e) in quanto il risultato degli ultimi cinque esercizi è in utile.
- Con riferimento alla lettera f) del comma 2°, non si rileva una condizione di inefficienza strutturale né contingente, stante i risultati sempre positivi di esercizio.

Sul piano economico-finanziario, la gestione della società evidenzia un andamento positivo, l’esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta infatti un utile pari a € 12.872. Per il 2021, la gestione della società si conferma in equilibrio, il numero dei dipendenti non è aumentato rispetto al 2020, il costo è aumentato rispetto a quanto registrato nel 2020. La società ha come socio di riferimento il Comune di Modena che detiene il 45% delle azioni di aMo e per questo esercita un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c. Anche per il 2021, il Comune di Modena, in ragione della partecipazione di controllo detenuta, ha assegnato alla società ai sensi dell’art. 19 comma 5 del TUSP con proprio provvedimento, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento. Amo ha provveduto a recepire tali obiettivi pubblicando il proprio provvedimento sul sito istituzionale. La Provincia di Modena è comunque parte attiva nella determinazione degli obiettivi strategici e gestionali della società, nonché nella verifica del

loro raggiungimento, nell'ambito del controllo delle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL.

Come già accaduto nel corso del 2021, anche nel 2022 coordinati dal socio pubblico di maggioranza relativa (Comune di Modena) e, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna nelle deliberazioni n. 65/2021/VSGO e n. 12/2021/VSGO di esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017-2018-2019 (art. 20, D.lgs. 175/2016) rispettivamente del Comune di Modena e del Comune di Carpi, la Provincia di Modena e il Comune di Carpi hanno partecipato al processo di definizione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, affidati dal Comune di Modena alla società. Tali obiettivi sono illustrati e condivisi nell'assemblea dei soci di AMO che delibera il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento.

- Circa la necessità di aggregazione di società, indicata alla lettera g), si rileva che già l'art. 19 al comma 1 bis della Legge Regionale n. 30/1998 prevedeva un percorso di semplificazione della governance del sistema, attraverso operazioni di accorpamento fra Agenzie per la Mobilità. Rispetto al progetto di accorpamento delle due agenzie di Modena e Reggio Emilia, il 31 luglio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia – Panaro. Il progetto di coordinamento fra le due agenzie ha subito rallentamenti prima nel corso del 2019 ed è stato poi ampiamente condizionato dall'emergenza socio-sanitaria prodotta dalla pandemia da Covid19, la quale ha avuto come noto un impatto enorme sulle attività di trasporto pubblico. Nel luglio 2021 è scaduta la Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle Agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia–Panaro. aMo e aMRE hanno operato congiuntamente per rinnovare per un altro triennio ed aggiornare tale Convenzione. La Convenzione è stata approvata dalle rispettive Assemblee dei Soci delle due Società nei primi mesi del 2022, alla conclusione dell'iter approvativo del Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale e per la Mobilità Sostenibile in Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024.

Informazioni ulteriori

Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato dalla graduale uscita dall'emergenza sanitaria in tutti settori sociali ed economici del Paese.

Il 31 marzo 2022 in Italia è terminata l'emergenza sanitaria da covid-19; tra le conseguenze di tale provvedimento è opportuno segnalare il ripristino della capienza al 100% sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Da aprile 2022 si è proceduto alla graduale attivazione, con modifiche al vigente Contratto di Servizio, dei potenziamenti strutturali dei servizi TPL assegnati al bacino provinciale di Modena.

Il 23 maggio 2022 è stato sottoscritto il Patto per il Trasporto Pubblico e la Mobilità Sostenibile triennio 2022-2024.

Il Contratto di Servizio tra aMo e SETA è in proroga fino al 31 dicembre 2022 in ragione dell'emergenza sanitaria internazionale in fase di attenuazione.

Si sottolinea infine un'ulteriore emergente criticità del sistema del trasporto pubblico al livello nazionale: l'incremento esponenziale dei costi di tutte le tipologie di carburante ed alimentazione dei mezzi di trasporto pubblico, associata ad un incremento generalizzato dei costi delle materie prime che produce un'impennata dell'inflazione nazionale e ritardi negli approvvigionamenti dei nuovi bus.

Sono stati confermati anche per il 2021 gli Accordi di Collaborazione in atto con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'Indagine di Customer Satisfaction omogenea nei due bacini. Confermato

anche nel 2021 l'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana. Entrambi gli Accordi garantiscono un'ottimizzazione della gestione delle risorse umane e strumentali e una razionalizzazione delle spese di manutenzione delle infrastrutture del 20% circa.

Anche per l'anno 2021 la società ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza delle società pubbliche in osservanza degli aggiornamenti e integrazioni previste nella Delibera "Linee Guida" n. 1134/2017 dell'ANAC e del Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, come attestato dal Collegio sindacale nella veste di OIV (Organismo interno di valutazione) il 31/05/2021 ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione.

Nel mese di marzo 2021 è stato quindi adottato e pubblicato il nuovo piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

La società ha ottemperato anche per il 2021 agli adempimenti previsti per le società a controllo pubblico dall'art. 6, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D. Lgs n. 175/2016 adottando strumenti di governo societario.

Partecipazioni indirette

La società a.M.o. non detiene partecipazioni in altre società.

Esito della ricognizione

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, posto il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP, la Provincia di Modena intende mantenere la partecipazione societaria senza interventi.

2. AUTOBRENNERO s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Autostrada del Brennero S.p.A.
Codice fiscale società partecipata	00210880225
Sede Legale	Via Berlino, N.10 - 38121 Trento
Forma Giuridica	Società per Azioni
Anno di Costituzione della Società	20/02/1959
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	55.472.175,00 euro
Quota Provincia	4,24%
Oggetto sociale	Progettazione, costruzione e esercizio dell'autostrada Brennero – Verona - Modena coi collegamenti con Merano, col lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assentiti in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.
Settore di attività della partecipata	H.52.21.2 gestione di strade, ponti e gallerie

Compagnie sociale

Soci	categoria socio	n. azioni	Capitale nominale	quote %
Camera di Commercio di Bolzano	cciaa	12.912	466.768,80	0,8414
Camera di Commercio di Mantova	cciaa	38.316	1.385.123,40	2,4970
Camera di Commercio di Trento	cciaa	5.171	186.931,65	0,3370
Camera di Commercio di Verona	cciaa	26.044	941.490,60	1,6972
Comune di Bolzano	ente locale	64.860	2.344.689,00	4,2268
Comune di Mantova	ente locale	32.469	1.173.754,35	2,1159
Comune di Trento	ente locale	64.938	2.347.508,70	4,2319
Comune di Verona	ente locale	84.531	3.055.795,65	5,5087
Provincia Autonoma di Bolzano	ente locale	117.028	4.230.562,20	7,6265
Provincia di Mantova	ente locale	48.944	1.769.325,60	3,1896
Provincia di Modena	ente locale	65.078	2.352.569,70	4,2410
Provincia di Reggio Emilia	ente locale	33.378	1.206.614,70	2,1752
Azienda Consorziale trasporti di Reggio Emilia	ente pubblico	5.000	180.750,00	0,3258
Provincia Autonoma di Trento	ente locale	121.726	4.400.394,90	7,9326
Provincia di Verona	ente locale	84.594	3.058.073,10	5,5128
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige	regione	495.480	17.911.602,00	32,2893
Serenissima Partecipazioni s.p.a.	privato	64.951	2.347.978,65	4,2327
Banco Bpm Spa	privato	30.649	1.107.961,35	1,9973
Infrastrutture CIS s.r.l. in sigla Infracis s.r.l.	privato	120.113	4.342.084,95	7,8275
Società italiana per condotte d'acqua s.p.a.	privato	1.534	55.454,10	0,1000
Autostrada del Brennero s.p.a. (azioni proprie)	privato	16.784	606.741,60	1,0938
Totale partecipazione soci		1.534.500	55.472.175,00	100,0000

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Utile (Perdita) dell'esercizio	81.737.901	68.200.598	87.086.911	20.286.514	56.951.297

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2019	2020	2021	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	388.382.562	292.090.685	340.280.944	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	10.819.260	11.314.343	9.725.918	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	0	0	0	
Totale Fatturato (A1+A5)	399.201.822	303.405.028	350.006.862	350.871.237

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Valore della Produzione	401.329.377	305.837.357	353.080.002
B) Costi della Produzione	303.647.063	290.799.368	310.628.129
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	97.682.314	15.037.989	42.451.873
C) Proventi e oneri finanziari	17.730.905	16.566.405	39.901.944
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	1.671.251	-333.122	-3.606.080
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	117.084.470	31.271.272	78.747.737
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	29.997.559	10.984.758	21.796.440
Utile (Perdita) dell'esercizio	87.086.911	20.286.514	56.951.297

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	1.122.085.076	1.051.429.552	1.009.898.872
C) Attivo circolante	700.224.826	712.638.940	862.780.245
D) Ratei e risconti	2.938.441	2.578.122	2.407.205
Totale attivo	1.825.248.343	1.766.646.614	1.875.086.322

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Patrimonio netto	797.754.894	782.747.908	824.354.205
B) Fondi per rischi e oneri	835.073.720	876.983.885	918.178.566
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.355.037	8.602.661	7.726.822
D) Debiti	182.358.910	97.754.945	124.416.915
E) Ratei e risconti	705.782	557.215	409.814
Totale passivo	1.825.248.343	1.766.646.614	1.875.086.322

Dati relativi all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	943
Numero amministratori	14
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	5
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	85.840.762
Compensi amministratori	511.717

Compensi componenti organo di controllo	147.381
---	---------

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Per quanto riguarda l'analisi della partecipazione e la verifica dei requisiti del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – con particolare riferimento alle finalità perseguite e alle attività ammesse – si rimanda a quanto già scritto dalla Provincia di Modena nella revisione periodica per l'anno 2021 approvata con Delibera di Consiglio n. 119/2021.

Si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività societaria è pienamente compatibile con le disposizioni del comma 2 lett. a) dell'art.4 del TUSP.

La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assegnate in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

Nell'ambito del Piano Economico Finanziario allegato alla convenzione aggiuntiva stipulata in data 6 maggio 2004, con la quale fu rilasciata la proroga della concessione per l'esercizio dell'autostrada del Brennero fino alla scadenza del 30.04.2014 era previsto che l'Autostrada del Brennero S.p.A. contribuisse al finanziamento degli Enti locali provinciali, attraversati dall'autostrada, con l'importo complessivo di 110 milioni di euro destinati alla realizzazione di opere stradali di rilevante interesse pubblico, funzionali al collegamento con l'Autostrada del Brennero, al fine dell'ottimizzazione della viabilità e della mobilità provinciale: la quota spettante alla Provincia di Modena è stata pari a 10,33 milioni di euro.

Nell'ambito del processo di definizione di un nuovo affidamento della concessione autostradale alla società Autobrennero, si prefigura un ulteriore programma di investimenti che interesseranno la viabilità provinciale e il sistema viario di adduzione ai caselli autostradali del territorio modenese.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Il risultato della gestione 2021 di Autostrada del Brennero S.p.a (nel seguito anche "Autobrennero" o "A22" o "la Società") evidenzia un utile di esercizio pari a 56,9 milioni di euro che – paragonato al risultato conseguito nel 2020 pari a 20,3 milioni di euro – fa segnare un incremento di 36,6 milioni di euro. Al lordo delle imposte, il risultato si è attestato a 78,7 milioni di euro, contro i 31,3 milioni di euro registrati nel 2020. Tale risultato risulta ancora influenzato dalla riduzione del traffico determinata dall'applicazione delle misure restrittive adottate dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19.

Il Valore della produzione, che nell'anno è stato di 353,1 milioni di euro (305,8 milioni nel 2020), ha registrato un incremento di 47,2 milioni di euro, corrispondente ad un aumento percentuale del 15,4%. Tale risultato è dovuto principalmente alla crescita degli introiti da pedaggio – al lordo dei "sovrapprezzi" – che nell'esercizio hanno registrato 327,2 milioni di euro (erano stati 280,6 milioni nel 2020) e dal conseguente incremento dei ricavi derivanti dalle *royalties* per le aree di servizio, pari a 13,1 milioni di euro, che hanno fatto segnare un aumento del 14,3% (nel 2020 erano risultati pari a 11,4 milioni di euro). Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono pari ad euro 3,1 milioni rispetto al dato di euro 2,4 milioni registrato nel 2020. Gli Altri ricavi risultano pari a 9,7 milioni di euro, in calo di 1,6 milioni di euro rispetto ai 11,3 milioni di euro fatti segnare nel 2020.

Per quanto riguarda il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 comma 2, si rileva che per la Società non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e).

In particolare, per quanto concerne la lett. b), la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti del CDA è attualmente di 12 persone. L'attuale CDA è in carica dal 19/7/2022 per il triennio 2022-2024. Il CDA precedente in carica dal 2019- al 2021 era composto da 14 persone.

In merito alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del TUSP, si richiama quanto già espresso nei provvedimenti di revisione periodica relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, e si osserva quanto segue:

1. la società Autobrennero s.p.a. ha la propria sede legale in Trento, l'art. 23 del TUSP recante "Clausola di Salvaguardia" prevede che le disposizioni del decreto si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge Costituzionale n. 3/2001. In virtù di tale clausola, il legislatore regionale con la Legge 15 dicembre 2016 n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) ha recepito il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii., in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina.
2. In particolare, l'art. 10 della suddetta legge regionale detta disposizioni in merito alla composizione e ai compensi degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione, e prevede che sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione fosse costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. Tale deliberazione avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione. Tuttavia, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige con la L.R. n.1 del 24 maggio 2019, ha modificato la legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 aggiungendo all'art.4 della L.R. 6/2018 il comma 2 bis che stabilisce che nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1¹ e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2021, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della L.R. 15/12/2016 n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa L.R. 15/12/2016 n. 16.
3. Infine, l'articolo 4 della LR TAA del 19 maggio 2022, n. 3, ha modificato il sopra citato comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, prevedendo che "2-bis. Nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2024, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16.

Quindi, nel rinnovo del CdA avvenuto in data 19/07/2022 hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 4/2007 che prevede che il numero complessivo di componenti dei Consigli di Amministrazione delle società di capitali aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme alle province autonome e ai comuni di Trento e di Bolzano aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 53 per cento

¹ Art.4 L.R. 6/2018 *Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale*. 1. In esecuzione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta regionale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, con facoltà di coinvolgere nell'assetto societario gli enti pubblici interessati allo sviluppo del "Corridoio scandinavo mediterraneo", una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, di economicità e di qualità sociale ed ambientale.

del capitale sociale, sia definito con deliberazione della Giunta Regionale², sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote azionarie, assicurando il contenimento della spesa pubblica per l'attività degli organi societari.

Il compenso spettante agli amministratori nel 2021 è stato pari a € 490.700, il rimborso spese invece pari a € 21.717,00.

Il compenso spettanti ai sindaci a norma dell'art. 2427. co. 16 c.c. è stato pari a € 140.000, mentre il rimborso spese pari a € 17.381,00.

Gli importi contrattuali previsti per le attività svolte dalla società di revisione per le attività svolte nell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 2427, co. 16 c.c. è stato pari a € 49.950,00 per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, € 5.950,00 per gli altri servizi di verifica.

Il totale del personale alla data del 31/12/2021 era di 943 unità (alla fine del 2020 erano 982), con un decremento netto complessivo di 39 unità.

Informazioni ulteriori

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A. Come previsto dagli atti concessori, la società in quanto concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa in ragione di una nuova concessione, ad oggi ancora in via di definizione.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

²La Deliberazione della Giunta Regionale n. 206/2008 Determinazione del numero dei componenti e dei limiti in materia di compensi del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 luglio 2008, n. 29.

Ha previsto che a) il numero massimo dei componenti di ciascun consiglio di amministrazione delle società di capitali aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il cinquanta per cento del capitale sociale, è di cinque (n. 5) componenti;

b) in deroga a quanto stabilito al precedente punto a), il predetto numero di componenti può essere stabilito anche in misura superiore a cinque (n. 5) componenti, in relazione all'esigenza di assicurare un'adeguata rappresentanza degli altri soci, anche a tutela delle minoranze linguistiche; in tal caso, però, l'ammontare dei compensi attribuibile all'insieme dei componenti non può comunque superare l'importo massimo attribuibile, ai sensi dei punti seguenti, ad un consiglio di cinque componenti; c) i compensi lordi annuali massimi, omnicomprensivi, del presidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione, di cui ai commi 725 e segg. dell'art. 1 della legge 296/2006, sono determinati avendo a riferimento l'indennità media annua complessivamente spettante ai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano alternativamente in carica come Presidente della Regione nel quinquennio di legislatura entro il quale sono nominati gli organi sociali; d) in alternativa alla determinazione dei singoli compensi, ove consentito dallo statuto della società, può essere determinato l'ammontare complessivo attribuibile a tutto il consiglio di amministrazione; in presenza di consigli di amministrazione formati da più di cinque (n. 5) componenti si applica il limite complessivo massimo previsto per un consiglio di amministrazione composto da cinque (n. 5) membri compreso il presidente;

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021. Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesesi nel tempo: ultima, quella prevista dall'art. 2, co. 1-ter, lett. b), del D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156 (cd decreto infrastrutture 2021).

Nel corso degli ultimi anni, sono stati in particolare oggetto di discussione e di approfondimento gli aspetti dell'Accordo riguardanti la quantificazione del valore di subentro nella concessione (visti anche i contenziosi pendenti che riguardano i presunti benefici finanziari, mai quantificati dal Concedente e non riconosciuti dalla Società), il riconoscimento o meno delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all'art. 55, co. 13, della L. 27/12/1997, n. 449 (cd Fondo Ferrovia) come consistenza patrimoniale della società e le tariffe post 2014.

Sono intervenute una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina, prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017. In particolare, è stata prevista la rateizzazione dei versamenti del cd Fondo Ferrovia. Il DL 28/10/2020 n. 137, all'art. 31-undecies, ha previsto che al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, la società da essi a tale fine individuata possa procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità dei soci privati, prevedendo peraltro anche la velocizzazione delle citate procedure civilistiche. Inoltre, ha previsto che, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tenga conto della consistenza del suddetto Fondo Ferrovia.

Il D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156 (cd decreto infrastrutture 2021), ha previsto che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A22 possa avvenire anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'art. 183 del D.Lgs. 50 del 2016 Codice dei Contratti, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In pratica, la norma ha introdotto la possibilità di ricorrere al partenariato pubblico privato sotto forma di finanza di progetto per la gestione della A22. Trattandosi di un procedimento di affidamento aperto, potranno essere presentate offerte concorrenti; tuttavia, se il progetto vincitore fosse migliorativo rispetto alla proposta di Autobrennero, la società potrà esercitare il diritto di prelazione e fare sua la concessione offrendo le stesse condizioni del progetto vincitore.

In linea con le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, la Società ha provveduto pertanto, anche tramite l'affidamento di appositi incarichi a terzi, all'esecuzione di ogni attività finalizzata alla tempestiva presentazione di una proposta di finanza di progetto nel rispetto del comma 15 del predetto art. 183.

Di ogni azione messa in campo ai fini della presentazione della proposta di finanza di progetto, è stato via via opportunamente aggiornato il Consiglio di Amministrazione di Autobrennero in occasione di ogni seduta tenutasi a partire dal giorno 17 dicembre 2021.

Al fine di consentire ogni più ampia consultazione di tutti gli elementi componenti la proposta, nei mesi di marzo e aprile 2022 sono state altresì organizzate due sessioni, della durata di tre giorni ciascuna, con apertura di *data room* assistita nell'ambito delle quali, in ordine a un agire informato, ogni consigliere e sindaco ha avuto la possibilità di accedere alla documentazione di interesse al fine di acquisire informazioni specifiche rispetto ai contenuti di proposta fino a quel momento disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione di data 11 aprile 2022 ha pertanto deliberato di approvare la proposta di finanza di progetto denominata «*Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero – Modena*». La proposta così

deliberata è stata sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci del 13 aprile 2022, i quali hanno preso atto e condiviso i contenuti della proposta di finanza di progetto di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2022 ha pertanto disposto «di autorizzare l'Amministratore Delegato a sottoscrivere tutta la documentazione inerente alla proposta di finanza di progetto denominata «Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero – Modena», comprensiva della relativa nota di presentazione» nonché «di autorizzare l'Amministratore Delegato a procedere, nel più breve tempo possibile, al deposito formale della proposta di finanza di progetto di cui al precedente punto, completa di tutti i relativi allegati, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili».

I vertici societari si sono pertanto attivati per perfezionare la documentazione necessaria ai fini della presentazione al Concedente della citata proposta di finanza di progetto, consegna avvenuta in data 11 maggio 2022.

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni di Autobrennero spa - assunta la definizione di partecipazione indiretta come definita dall'art. 2 comma 1 lett. g) del TUSP - non costituiscono partecipazioni indirette della Provincia di Modena non essendo la società controllata dall'Ente.

Esito della ricognizione

Si ritiene, per quanto sopra esposto, che la partecipazione nella suddetta Società debba essere mantenuta senza interventi stante il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP.

3. LEPIDA s.c.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Lepida S.c.p.A.
Codice fiscale società partecipata	02770891204
Sede Legale	Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna
Forma Giuridica	Società consortile per azioni
Anno di Costituzione della Società	01/08/2007
Stato della società	Attività
Capitale sociale	69.881.000
Quota Provincia	euro 1.000
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete.

Settore di attività della partecipata	Codice ATECO: J.61 Telecomunicazioni			
Composizione del capitale sociale di Lepida S.c.p.A.³	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2021)
	0,0014%	4,3445%	95,6412%	0,0143%

Risultato degli ultimi 5 esercizi di Lepida S.c.p.a.

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Utile (Perdita) dell'esercizio	309.150	538.915	88.539	61.229	536.895

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2019	2020	2021	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.196.814	59.092.773	64.061.744	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	469.298	760.412	853.669	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>155.731</i>	<i>289.361</i>	<i>321.406</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	60.666.112	59.853.185	64.915.413	61.811.570

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio relativi a progetti europei e a un contributo per la formazione.

Principali dati economico patrimoniali di Lepida S.c.p.a.

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Valore della Produzione	60.821.768	60.583.006	68.184.400
B) Costi della Produzione	60.775.393	60.433.130	67.672.654
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	46.375	149.876	511.746
C) Proventi e oneri finanziari	3.018	-60.830	-62.343
D) Rettifiche di valore di	0	0	0

³Dal 1.1.2019, contestualmente alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a., la stessa Lepida è stata trasformata in società consortile per azioni (s.c.p.a.). La compagine sociale di Lepida ScpA si compone di 447 Enti, tra cui Lepida ScpA stessa, la Regione Emilia-Romagna, tutti i 328 Comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, tutte le 8 Province emiliano romagnole oltre alla Città Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell'Emilia-Romagna, tutte le 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 40 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 22 ASP (Azienda Servizi alla Persona), 5 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 4 Enti Parchi e Biodiversità, l'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti), l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna), AIPo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po)/l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro-settentrionale e l'Azienda speciale servizi del comune di Cavriago. Per l'elenco completo dei soci si rimanda al sito internet della società <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	49.393	89.046	449.403
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	-39.146	27.817	-87.492
Utile (Perdita) dell'esercizio	88.539	61.229	536.895

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	46	46	46
B) Immobilizzazioni	53.674.306	55.876.773	53.981.605
C) Attivo circolante	50.745.670	48.717.841	51.300.716
D) Ratei e risconti	2.866.196	2.424.292	1.535.939
Totale attivo	107.286.218	107.018.952	106.818.306

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Patrimonio netto	73.235.604	73.299.833	73.841.727
B) Fondi per rischi e oneri	384.082	379.402	416.197
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.655.703	2.640.693	2.594.886
D) Debiti	27.467.728	27.266.678	26.056.753
E) Ratei e risconti	3.543.101	3.432.346	3.908.743
Totale passivo	107.286.218	107.018.952	106.818.306

Dati relativi all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	622
Numero amministratori	3
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	
Compensi amministratori	35.160
Compensi componenti organo di controllo	35.000

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato).

Lo Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4.7 prevede che “le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.”

La Convenzione, sottoscritta dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 13 del 18/01/2019, e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida ScpA, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto (Convenzione – Quadro) presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 20 dicembre 2018.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci.

Si conferma che le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi anche della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime “raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government”).

L'attività di Lepida rientra poi tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”. Infatti, gestisce reti di telecomunicazioni, tra cui la rete in fibra ottica denominata “Rete Lepida” ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. Queste attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate. Svolge altresì servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP).

Pertanto, è già il legislatore che a monte effettua una valutazione di stretta necessità in ordine alla partecipazione degli Enti Locali a società che perseguono le finalità di cui sopra.

La società svolge le attività consentite dall'art. 4, comma 4, del TUSP.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

- In riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri: la regione Emilia – Romagna nomina il Presidente del CDA e il Presidente del Collegio Sindacale; il Comparto Enti Locali nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente; il Comparto sanitario nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente.

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria.

Con comunicazione prot.190677/out/GEN del 04/02/2019 la società ha trasmesso alla competente sezione della Corte Conti estratto del verbale di assemblea del 12.10.2018 che nomina un CDA e ne motiva la necessità nel seguente modo: *“Considerate la numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, il Presidente osserva la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti come previsto dalla Legge Madia, invece che con una Amministratore Unico”*. La scelta del CDA rispetto all'amministratore unico porta ad un risparmio, rispetto al costo di un Amministratore Unico, infatti dei tre membri del CDA solo il Presidente riceve emolumenti limitati al 60% del compenso di un Consigliere Regionale secondo la LR 26/2007 mentre per l'Amministratore Unico tale limite è posto all'80%.

Al 31.12 le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto risultano essere 655.

- La Provincia di Modena non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida.
- In riferimento alla lettera d) comma 2° dell'art. 20 TUSP, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro. Inoltre, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.
- Circa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si osserva quanto segue.

Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. in conformità alla L.R. 1/2018 *“Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna”*.

Lepida chiude l'esercizio economico 2021 in modo positivo registrando un utile aziendale netto, a valle del conguaglio, pari a € 536.895, con il valore della produzione che si attesta su € 68.184.400.

La società ha prestato la propria attività per oltre l'80% nello svolgimento dei compiti affidati dai propri soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida ha operato prevalentemente per compiti affidati dai propri Enti soci e in particolare per il socio di maggioranza. Infatti, il Valore della produzione è riferibile per circa il 45% per compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 46,8% agli altri soci, mentre il restante 8.1% è imputabile a soggetti terzi.

Anche nel 2021 Lepida in quanto società consortile, per statuto ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate.

LepidaScpA svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci. Le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2. del D.P.R. 633/72 (modificato da D.L. 83/2012, art.9) e LepidaScpA è in tali condizioni.

Complessivamente il risultato d'esercizio 2021 tiene conto:

- dei costi in capo alla società per effetto dell'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, nel 2020 l'indetraibilità IVA è risultata pari al 89% rispetto al 92% del 2020;
- dell'estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci (Regione, Aziende Sanitarie, Enti Locali), realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio del loro sviluppo;
- del conguaglio sulle attività ai soci conseguente alla natura consortile;
- dei contributi in conto capitale relativi al credito di imposta per investimenti 2020 e 2021;
- degli effetti della fiscalità anticipata.

Nell'assemblea del 12.10.2018 è stato rinnovato il CdA confermando i limiti relativi ai compensi degli amministratori, previsti dall'art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e dall'art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale. Per il Presidente è stato deliberato un compenso di euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati e per ogni Consigliere un compenso di euro 2.500 annui.

Per il Collegio sindacale composto da 3 membri effettivi è stato deliberato un compenso di € 35.000 lordi (15.000 per il presidente e 10.000 per ciascun membro effettivo).

- Circa la necessità di aggregazione di società, indicata alla lettera g), con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. La Provincia mantiene inalterata la propria partecipazione al capitale sociale, pari ad una azione del valore nominale di euro 1.000,00 euro. L'operazione di fusione per incorporazione non si configura quale costituzione di nuova società ma di mantenimento della partecipazione azionaria in società già costituita.

Informazioni ulteriori

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

L'organo amministrativo della Società in data 24/03/2021 ha aggiornato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25/03/2019 ed aggiornato con deliberazione del 27/03/2020, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo. Tale documento è oggetto periodicamente di monitoraggio e le risultanze confluiscono nel documento specifico denominato "*Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016*".

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La Società ha valutato l'adeguatezza degli strumenti già adottati e ha ritenuto che non sia necessario, viste le dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, adottare ulteriori strumenti di governo elencati al co 3 lett a), b), c), d) di cui al suddetto art.6. Tale valutazione è stata condotta con riferimento all'attuale dimensione e complessità dell'azienda. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali.

La Società ha provveduto inoltre – ai sensi dell'art. 25, co.1, del D. Lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio alla data del 31/12/2021, così come avvenuto al 31/12/2018, al 30/12/2019 e al 31/12/2020, dalla quale non è emerso personale in eccedenza.

L'art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 dispone che "Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime

di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi". Dall'analisi della normativa vigente (art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 e comma 2 dell'art. 8 della L. 287/1990), nonché dalle modalità di attuazione stabilite dalla Direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF il 09/09/2019 in vigore dal 2020, Lepida ritiene di non essere soggetta all'applicazione del suddetto onere di contabilità separata (né ovviamente a quello di costituzione di apposita società separata), in quanto si sostiene che "l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi (in deroga alla costituzione di apposita società separata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 8 della L. 287/1990) sia disposta per tutte quelle attività che l'impresa svolga in mercati diversi rispetto a quelli di cui ai servizi di interesse economico generale (o in regime di monopolio)". Per una disamina più dettagliata, si rinvia alla Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2021 di Lepida.

A dicembre 2021 è stato approvato il Piano Industriale Triennale 2022- 2024 relativo alle attività di Lepida ScpA per il triennio a venire.

Le linee guida del Piano Industriale 2022-2024 sono state approvate dal CDA con Delibera D1021_33 del 22.10.2021 e, successivamente, il documento è stato validato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Soci del 19.11.2021 e definitivamente approvato dall'Assemblea dei Soci del 15.12.2021. Il Piano è consultabile sul sito web di Lepida.

I primi mesi del 2022 hanno ancora visto limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia da nuovo coronavirus (Covid-19). Tale fenomeno che ha limitato notevolmente i comportamenti umani continua a determinare forte incertezza, ulteriormente aggravata dal diffondersi delle varianti del virus, con impatti locali su rallentamento o problematiche di certe attività economiche e commerciali. Per la Società tale epidemia, ha avuto un impatto sulle modalità organizzative del lavoro nonché sulla gestione dei rapporti di lavoro dei soggetti privi di certificazione verde. Data la tipologia di attività svolta dalla società, così come avvenuto per il 2020 e 2021 si ritiene che, per il 2022, tale evento non abbia un effetto negativo sulle attività aziendali. Nel mese di marzo a seguito del conflitto in Ucraina è stato aumentato il livello di allerta relativo al rischio di attacchi informatici¹

Partecipazioni indirette

La società non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate.

Esito della ricognizione

Alla luce di quanto sopra esposto, visto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 2°, TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria in Lepida S.c.p.A. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche in considerazione del fatto che tale partecipazione consente alla Provincia di Modena di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia - Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

I servizi resi dalla Società Lepida s.c.p.a. sono di interesse generale, in quanto di supporto e funzionali al miglioramento dei servizi resi dalla P.A. a cittadini, imprese e alla Pubblica Amministrazione stessa nell'ambito del generale processo di sviluppo di servizi di rete telematica, di e-government e di sviluppo della società dell'informazione.

4. MODENAFIERE s.r.l.

Dati anagrafici	
Denominazione	ModenaFiere s.r.l.
Codice fiscale società partecipata	02320040369
Sede Legale	Viale Virgilio, 58/B – 41123 – Modena
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di Costituzione della Società	18/09/1995
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	770.000,00
Quota Provincia	112.480,40
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali. In particolare, la società potrà promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della regione Emilia-Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena; promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile.
Settore di attività della partecipata	N.82.3 Organizzazione di convegni e fiere

Compagine sociale alla data del 31/12/2021

Soci	% Capitale	Valore Nominale
Provincia di Modena	14,61%	112.480,40
Comune di Modena	14,61%	112.480,40
Camera di Commercio di Modena	19,78%	152.339,21
Fiere Internazionali di Bologna Spa	51,00%	392.700,00
Totale	100,00%	770.000,00

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2017	2018	2019	2020	2021
Utile (Perdita) dell'esercizio	3.202	- 54.667	-121.237	- 1.120.319	- 427.211

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2019	2020	2021	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.427.561	2.019.767	2.821.905	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	1.711.650	519.992	1.104.089	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>318.278</i>	<i>207.201</i>	<i>1.025.830</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	7.139.211	2.539.759	3.925.994	4.534.988

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio per: euro 989.516,00 quali ristori ministeriali agli operatori del settore fiere per perdite 2020 e per il primo semestre 2021 dovute alle misure restrittive causa pandemia da covid-19; la restante parte, altri ristori e aiuti.

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Valore della Produzione	7.139.211	2.539.759	3.925.994
B) Costi della Produzione	7.061.243	3.665.371	4.293.076
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	77.968	-1.125.612	- 367.082
C) Proventi e oneri finanziari	-28.153	-26.302	- 31.655
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	49.815	-1.151.914	- 398.737
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	171.052	-31.595	28.474
Utile (Perdita) dell'esercizio	-121.237	-1.120.319	- 427.211

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3.037.212	2.691.803	2.256.179
C) Attivo circolante	2.246.287	1.801.859	2.432.683
D) Ratei e risconti	126.638	53.358	72.065
Totale attivo	5.410.137	4.547.020	4.760.927

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Patrimonio netto	608.010	-512.308	- 939.517
B) Fondi per rischi e oneri	71.600	126.979	20.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	275.445	301.184	329.200
D) Debiti	2.959.116	3.385.985	4.212.907
E) Ratei e risconti	1.495.966	1.245.180	1.138.337
Totale passivo	5.410.137	4.547.020	4.760.927

Dati relativi all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	8
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organi di controllo	0*
Di cui nominati dall'Ente	0

* L'assemblea ha deliberato di non nominare un organo di controllo e di avvalersi – ai sensi dell'ultimo comma dell'art 21 dello statuto in vigore – dell'opera del solo Revisore Legale (società di revisione).

Costo del personale	839.813
Compensi amministratori	34.942
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

ModenaFiere s.r.l. (inizialmente denominata “Modena Esposizioni”) è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. e ProMo soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese. Il Comune di Modena ha concesso in gestione alla società il plesso fieristico sino al 31 dicembre 2042.

La possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in «società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7°, del D. Lgs. n. 175/2016.

Le attività della società rientrano inoltre nella promozione dello sviluppo locale anche turistico ed economico della provincia.

Nel caso della Provincia di Modena, sebbene la materia turistica non rientri nelle funzioni fondamentali previste in capo all'Ente dalla Legge 56/2014, la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” successivamente intervenuta a riordinare tutte le funzioni amministrative delle province, ha previsto all'art.47 c.2 (come modificato dalla L.R. 23 dicembre 2016 n. 25) che le Province esercitino funzioni in materia di turismo.

Per quanto attiene alla società Modenafiere Srl, la Corte Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, con la deliberazione n. 98/2018 con la quale è stata esaminata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del t.u. D.lgs.19 agosto 2016, n. 175, ha sottolineato che la società partecipata al 14,61% dalla Provincia, nella stessa misura dal Comune di Modena e dalla CCIAA di Modena e per la restante quota da società a capitale pubblico maggioritario, rientrerebbe nel caso di società in controllo pubblico, pur in assenza di formali vincoli legali, statutari o di accordi parasociali.

Per quanto riguarda la nozione di società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettere b ed m e la giurisprudenza in merito, si veda quanto già contenuto nella Premessa del presente Piano di razionalizzazione periodica.

Con specifico riferimento a Modenafiere srl, la Provincia di Modena rileva che la società è partecipata per una quota pari al 51% del suo capitale sociale direttamente da BolognaFiere s.p.a., alla quale sono ascrivibili, sia il controllo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 c.c. comma 1°, numero 1) controllo “solitario” in quanto il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria, sia l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile.

Bolognafiere s.p.a. è a sua volta partecipata da più Pubbliche Amministrazioni (diverse dalla PA socie di Modenafiere) complessivamente per una quota pari al 52,24%.

Non vi è secondo la Corte Conti (Sezioni Riunite n. 25 del 29/7/2019 in sede giurisdizionale) l'obbligo per le PA di provvedere ad una gestione in modo associato e congiunto. Non esistono

infatti norme che prevedano espressamente tale obbligo, né per converso norme che impongano agli enti detentori di non potersi provvedere congiuntamente al socio privato. La Corte, infatti, afferma che *“l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.

Con riguardo poi alla natura e all'oggetto sociale della società ModenaFiere, si precisa che le attività sono svolte in un'ottica gestionale orientata al mercato e il perseguimento di obiettivi di economicità ed efficienza organizzativa è garantito dalle azioni convergenti di tutti i soci, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. In tal senso si è espressa la società Bolognafiere (con comunicazione del 9 luglio 2018, acquisita agli atti della Provincia con prot n. 25923 del 10/07/2018), interpellata dalla Camera di Commercio di Modena in merito alla possibilità di configurare il controllo pubblico congiunto fra soci di Modenafiere: testualmente la società Bolognafiere osserva che l'appartenenza di Modenafiere al gruppo Bolognafiere è *“finalizzata al perseguimento di condizioni gestionali orientate al mercato e di obiettivi di economicità ed efficienza organizzativa nonché a sviluppare sinergie in campo fieristico, mentre l'attenzione al territorio è garantita dalle azioni convergenti di tutti i soci (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata)”*.

Con la delibera n. 65/2021/VSGO del 22/04/2021 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha esaminato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Modena al 31.12.2017 (anno 2018), al 31.12.2018 (anno 2019) e al 31.12.2019 (anno 2020) rilevando che *“...il controllo pubblico congiunto si configura ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici aventi natura omogenea, e, come tali, espressione di esigenze omogenee, per cui il controllo della società avviene per fatti concludenti anche in assenza di un coordinamento formalizzato tra le parti”*. Pertanto, ha richiesto al Comune di assumere le iniziative necessarie per adeguare lo statuto societario conformemente alle norme sulle società a controllo pubblico contenute nel TUSP.

A seguito della sopraccitata delibera, in data 21/10/2021, il Comune di Modena ha richiesto ai soci pubblici di Modenafiere e di Bolognafiere spa il loro orientamento in merito al percorso prefigurato sulla base di quanto rilevato dalla Corte dei Conti.

La Camera di Commercio di Bologna con lettera prot. n. 0099983/U del 10/11/2021 assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 36075 del 11/11/2021 ha osservato che un eventuale controllo pubblico tra più soci pubblici di Bolognafiere dovrebbe basarsi su un patto parasociale che presuppone la volontà dei partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere S.p.a., di cui non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall'organo amministrativo. Dai verbali di assemblea degli ultimi anni non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all'ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali). ModenaFiere S.r.l. si viene a trovare sotto il controllo di BolognaFiere S.p.a. che ne detiene il 51% del capitale sociale ma non costituisce una *“partecipazione indiretta”* per la CCIAA di Bologna, la quale ritiene di non essere nella posizione di poter intraprendere iniziative volte all'eventuale adeguamento dello Statuto di ModenaFiere S.r.l. alle norme sulle società a controllo pubblico.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Con riferimento all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, la maggioranza dei quali (compreso l'Amministratore Delegato) è nominata dal socio Fiere Internazionali di Bologna s.p.a., società che ne detiene il controllo a norma dell'art. 2359, comma 1°, n. 1), del Codice civile. Il Presidente e i restanti componenti sono nominati di comune

accordo fra i soci di minoranza. Il personale della società è composto da 8 unità (2 quadro, 6 impiegati a tempo indeterminato), è pertanto rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata.

Agli Amministratori sono stati erogati compensi nell'anno 2021 per € 34.942, alla società di revisione legale dei conti € 10.000.

In merito alla lett. c) la Provincia di Modena non ha costituito, né detiene partecipazioni in altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici.

In merito alla lett. d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro.

In merito alla lett. e) il decreto legislativo correttivo del TUSP ha previsto che per le società di cui all'art. 4 comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto, ovvero gli esercizi a partire dal 2017. Dal 2017 la società risulta in perdita per quattro esercizi su cinque: 2018, 2019, 2020 e 2021.

Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri quanto segue.

A fronte della sospensione delle attività e quindi della drastica riduzione degli introiti, la società ha attivato tutte le misure possibili per il contenimento dei costi attivando tutte le misure a sostegno economico finanziario previste nelle disposizioni emanate dal governo per fare fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Con riferimento alla lett. g) dell'art. 20, comma 2, la Provincia non detiene altre partecipazioni in società che possano essere oggetto di aggregazione con Modenafiore srl.

In riferimento alla lett. e) il decreto legislativo correttivo del TUSP, si specifica quanto segue.

Come noto, le attività fieristiche sono state sospese causa pandemia da Covid-19 per la maggior parte del 2020, con effetti devastanti sul bilancio delle società fieristiche costringendo tutti i Quartieri fieristici e gli organizzatori a cancellare gran parte degli eventi programmati; la stessa pandemia ha avuto purtroppo profondi e significativi impatti anche nello svolgimento dell'attività fieristica nel 2021.

L'impossibilità di svolgere manifestazioni fino al 15 giugno 2021 (e in seguito con la riapertura delle manifestazioni dietro adozione di specifici protocolli di sicurezza) ha costretto Modenafiore alla completa riprogrammazione del proprio calendario fieristico e questo ha avuto significative ripercussioni dal punto di vista economico ed organizzativo.

Il bilancio 2021 registra un risultato negativo di € 427.211, che ha determinato un patrimonio netto negativo per euro 939.515, ricadendo così nella fattispecie disciplinata dall'art. 2482-ter del Codice civile.

Il Valore della produzione nel 2021 si attesta a € 3.925.995 rispetto ai € 2.539.758 del 2020; nonostante nella seconda metà dell'anno si siano svolte le manifestazioni programmate e si siano realizzati gli eventi riposizionati dal primo semestre, il valore della produzione è molto inferiore a quello del 2019 che si attestava sui 7 milioni di euro.

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 1.104.089 (€ 519.992 nel precedente esercizio). In questa voce, è stato registrato il contributo destinato al ristoro degli operatori nel settore delle fiere e dei congressi per le perdite dovute all'emergenza pandemica ricevuti per gli esercizi 2020 e 2021 per un importo complessivo di € 989.516, ai sensi del DM 24 giugno 2021, prot. 1004, fondo istituito dall'articolo 183, co.2, del DL 19 maggio 2020, n.34.

Come già l'Assemblea dei soci del 7/4/2021 ha deliberato di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 6 del DL 23 del 8/4/2020, come modificato dal co. 266 dell'art. 1 della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), ovvero di rinviare all'assemblea di approvazione del bilancio 2025 le decisioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile relative alla copertura delle perdite 2020, così l'Assemblea dei soci del 28/07/2022 ha deliberato di rinviare all'approvazione del bilancio 2026 le decisioni in merito alla copertura delle dell'esercizio 2021 avvalendosi dell'estensione della norma

di cui sopra alle perdite 2021 prevista dall'art. 3, co 1-ter, del DL 30/12/2021 n. 228, conv. con L. 15 del 25/2/2022.

Sia il bilancio 2020 che il bilancio 2021 sono stati redatti dagli amministratori della società sulla base del presupposto della continuità aziendale, tenuto conto delle presunte risultanze del piano industriale (prima 2021-2025, poi 2022-2026 rivisto ed aggiornato nel 2022 a seguito dell'evoluzione della situazione socio-economica e pandemica) e sulla base degli impegni assunti dal socio di maggioranza Bolognafiere s.p.a. formalizzati dal Consiglio di Amministrazione della stessa, ovvero:

- di sospendere per almeno 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio 2021 di Modenafiere srl (avvenuta il 28/07/2022) la richiesta di rimborso dei finanziamenti fruttiferi attualmente concessi da Bolognafiere a Modenafiere, nonché la richiesta di pagamento dei crediti commerciali esistenti nei confronti di Modenafiere e vantati sia da Bolognafiere che dalle altre società controllate da Bolognafiere;
- finanziare direttamente e sostenere patrimonialmente Modenafiere per l'importo necessario a garantire la copertura delle perdite, quali risultanti del progetto di bilancio per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021, non recuperate attraverso i risultati economici dei prossimi esercizi fino al 2026 compreso.

Nel progetto di bilancio 2021 approvato dal Consiglio di amministrazione di Modenafiere in data 24 maggio 2022, gli amministratori della società hanno espresso la necessità – nel quadro attuale – di dar vita ad un progetto di ricapitalizzazione della società, in quanto gli utili che la gestione potrà produrre dal 2022 in avanti, come previsti nel piano industriale 2022-2026, non si prevede siano sufficienti alla totale copertura delle perdite 2020 e 2021. La necessità di una operazione di ricapitalizzazione risulta suffragata dalla scelta – in data 25/01/2022 – della società Bolognafiere di convertire in versamento in conto futuro aumento capitale sociale un credito di euro 336.012,00 vantato da Bolognafiere verso Modenafiere. Con comunicazione del 18 luglio 2022 a Modenafiere, Bolognafiere ha confermato la volontà di concorrere ad un futuro aumento di capitale sociale in misura massima proporzionale alla quota del 51% attualmente posseduta, destinando la suddetta riserva in conto futuro aumento di capitale a servizio di una operazione di aumento di capitale da eseguire entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2022.

In merito, tuttavia, per la Provincia di Modena si configura di fatto un divieto di deliberare una ricapitalizzazione in forza di quanto previsto dall'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.”

Come ribadito dalla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per il Lazio con Deliberazione n. 76/2000/PAR, il cosiddetto “divieto di soccorso finanziario” previsto dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo Unico delle Società Partecipate) nel caso tre esercizi in negativo consecutivi è ancor più stringente dell'ipotesi di cui ai commi 2-4 dello stesso art. 14, nel senso che “il comma 5 in primo luogo vieta il soccorso finanziario; e solo eccezionalmente lo consente nelle forme di “*trasferimenti straordinari alla società*”, a condizione che gli stessi siano previsti da un piano di risanamento approvato (non solo) dalla società, ma anche dall'Autorità di regolazione del settore, ove esista, e comunicato alla Corte dei Conti; il piano inoltre deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.”

Si precisa inoltre che il DL 31/05/2021 n. 77 – convertito con modificazioni con L. 108 del 29/07/2021 – all’art. 10, co. 6-bis, prevede che, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5 (il cd “divieto di soccorso finanziario” a fronte di tre esercizi con risultato negativo), e ai fini dell’applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. 175/2021 (TUSP) che disciplina il calcolo del fondo per perdite delle partecipate da accantonare nel bilancio dell’Ente pubblico socio per la propria quota di partecipazione.

Si specifica che la Provincia ha azzerato il valore iscritto – nel proprio Conto del Patrimonio – della partecipazione in Modenafiere già con il rendiconto 2020. Inoltre, ha provveduto ad accantonare al Fondo perdite partecipate del bilancio finanziario la propria quota di perdite di Modenafiere con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2021 e in parte anche per le perdite 2020, per quanto non dovuto ai sensi del sopra citato art. 10, co. 6-bis, del DL 31/05/2021 n. 77.

In sintesi, nel quadro delineato e a normativa vigente, per la Provincia la via della ricapitalizzazione non appare percorribile.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per la Provincia di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

Esito della ricognizione

Trovandosi la società nella condizione di cui al comma 2, lett. e), dell’art. 20 del TUSP (4 esercizi chiusi in perdita negli ultimi 5 esercizi, dal 2017 al 2021), alla luce dell’analisi del comma 5 dell’art. 14 del TUSP e visti i risultati realizzati dalla società nel 2020 e 2021, il Provincia di Modena non ritiene prudente acconsentire ad eventuali proposte di ricapitalizzazione che dovessero essere avanzate dagli altri soci. La Provincia di Modena, che detiene una quota minoritaria nella società, non possiede i diritti necessari a deliberare autonomamente la messa in liquidazione della società ed è quindi orientata ad una razionalizzazione mediante cessione delle proprie quote. Questa amministrazione è consapevole che il valore della propria quota, anche rideterminato a valori di liquidazione, è nullo in conseguenza delle ingenti perdite registrate. A questo fine, già in occasione dell’approvazione del rendiconto 2020, si è provveduto a svalutare completamente la partecipazione in Modenafiere nella convinzione che la perdita di valore della partecipazione fosse durevole. Si ritiene che l’operazione di cessione possa avvenire attraverso una negoziazione diretta con i restanti soci, evitando eccezionalmente una procedura ad evidenza pubblica, in quanto:

- esistono ragioni di convenienza economica a procedere in tal senso, posto che le quote oggetto di cessione fanno riferimento ad una società con patrimonio netto negativo, con un conseguente serio limite di appetibilità sul mercato;
- lo statuto della società all’articolo 9 prevede che: “Le partecipazioni, in deroga al principio di cui al primo comma dell’art. 2469 c.c., non sono trasferibili a terzi non soci, fatto salvo il diritto di recesso”, rendendo di fatto impraticabile un collocamento sul mercato a soggetti non soci.

5. SETA s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Società Emiliana Trasporti Autofiloviari Spa (in breve SETA)
Codice fiscale società partecipata	02201090368
Sede Legale	Strada S. Anna, 210 – 41122 – Modena
Forma Giuridica	Società per azioni
Anno di Costituzione della Società	01/01/2001
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	Euro 16.663.416
Quota Provincia	Euro 1.118.179
Oggetto sociale	<p>La società ha ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esercizio, l'organizzazione e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofiloviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano; - l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente; - servizio ferroviari per conti di altri gestori; - l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di intercambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti postali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre e servizi post-mortem, comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio; - gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi. - assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e analoghi, ovvero di sistemi di trasporto su sede proprio, quali tramvie, metropolitane, ferrovie e simili; - gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani e relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto; - progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico; - realizzazione di rotabili a trazione elettrica, montaggio e messa in servizio di filobus; - realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi e servizi manutentivi per conto terzi di veicoli ferroviari, di linee aeree ferroviarie ed armamento;

	- gestione, anche per conto terzi, di impianti di erogazione di carburante (gas metano, gpl, ecc.) - costituzione e/o partecipazione ad enti o società a capitale pubblico, privato, misto per l'amministrazione o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale.			
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO: H.49.31 trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub-urbane Riparazione meccaniche di autoveicoli, riparazione di carrozzerie di autoveicoli, riparazione di impianti elettrici e alimentazione per autoveicoli			
Compagine sociale	Provinci a	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	7,12%	27,97%	15,42%	49,49%

Compagine sociale al 31/12/2020

Soci	Totale n° azioni	Valore nominale	% Capitale
PROVINCIA DI MODENA	1.118.179	€ 1.186.179,00	7,118%
COMUNE DI BASTIGLIA	1.060	€ 1.060,00	0,006%
COMUNE DI BOMPORTO	9.171	€ 9.171,00	0,055%
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	405	€ 405,00	0,002%
COMUNE DI CAMPOSANTO	2.017	€ 2.017,00	0,012%
COMUNE DI CARPI	392.956	€ 392.956,00	2,358%
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	51.656	€ 51.656,00	0,310%
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	7.465	€ 7.465,00	0,045%
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	8.839	€ 8.839,00	0,053%
COMUNE DI CAVEZZO	4.017	€ 4.017,00	0,024%
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	4.520	€ 4.520,00	0,027%
COMUNE DI FANANO	712	€ 712,00	0,004%
COMUNE DI FINALE EMILIA	27.016	€ 27.016,00	0,162%
COMUNE DI FIORANO MODENESE	15.887	€ 15.887,00	0,095%
COMUNE DI FIUMALBO	90	€ 90,00	0,001%
COMUNE DI FORMIGINE	89.696	€ 89.696,00	0,538%
COMUNE DI FRASSINORO	966	€ 966,00	0,006%
COMUNE DI GUIGLIA	1.477	€ 1.477,00	0,009%
COMUNE DI LAMA MOCOCCO	1.448	€ 1.448,00	0,009%
COMUNE DI MARANELLO	33.348	€ 33.348,00	0,200%
COMUNE DI MARANO	2.176	€ 2.176,00	0,013%
COMUNE DI MEDOLLA	9.972	€ 9.972,00	0,006%
COMUNE DI MIRANDOLA	52.155	€ 52.155,00	0,313%
COMUNE DI MODENA	1.840.622	€ 1.840.622,00	11,46%
COMUNE DI MONTECRETO	205	€ 205,00	0,001%
COMUNE DI MONTE FIORINO	1.292	€ 1.292,00	0,008%

COMUNE DI MONTESE	1.088	€1.088,00	0,007%
COMUNE DI NONANTOLA	311	€ 311,00	0,002%
COMUNE DI NOVI DI MODENA	8.974	€ 8.974,00	0,0054%
COMUNE DI PALAGANO	896	€ 896,00	0,005%
COMUNE DI PAVULLO	28.914	€ 28.914,00	0,174%
COMUNE DI PIEVEPELAGO	671	€ 671,00	0,004%
COMUNE DI POLINAGO	454	€ 454,00	0,003%
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	1.399	€ 1.399,00	0,008%
COMUNE DI RAVARINO	2.843	€ 2.843,00	0,0017%
COMUNE DI RIOLUNATO	160	€ 160,00	0,001%
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	3.665	€ 3.665,00	0,0022%
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	11.543	€ 11.543,00	0,069%
COMUNE DI SAN POSSIDONIO	1.432	€ 1.432,00	0,009%
COMUNE DI SAN PROSPERO	4.164	€ 4.164,00	0,0025%
COMUNE DI SASSUOLO	288.223	€ 288.223,00	1,730%
COMUNE DI SAVIGNANO	5.780	€ 5.780,00	0,035%
COMUNE DI SERRAMAZZONI	6.631	€ 6.631,00	0,0040%
COMUNE DI SESTOLA	1.096	€ 1.096,00	0,007%
COMUNE DI SOLIERA	16.574	€ 16.574,00	0,099%
COMUNE DI SPILAMBERTO	16.328	€ 16.328,00	0,098%
COMUNE DI VIGNOLA	34.841	€ 34.841,00	0,209%
COMUNE DI ZOCCA	1.309	€ 1.309,00	0,008%
ACT REGGIO EMILIA	2.569.712	€ 2.569.712,00	15,421%
COMUNE DI PIACENZA	1.664.028	€ 1.664.028,00	9,986%
TPER s.p.a.	1.108.342	€ 1.108.342,00	6,651%
HOLDING EMILIA ROMAGNA MOBILITA' (HERM) s.r.l.	7.138.691	€ 7.138.691,00	42,841%
TOTALI	16.663.416,00	€ 16.663.416,00	100,00%

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2017	2018	2019	2020	2021
Utile (Perdita) d'esercizio	1.468.187	1.020.141	663.985	15.249	32.336

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2019	2020	2021	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	90.699.122	81.590.720	92.103.748	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	17.930.525	19.563.993	25.521.130	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	<i>9.516.729</i>	<i>12.342.746</i>	<i>15.724.927</i>	
Totale Fatturato (A1+A5)	108.629.647	101.154.713	117.624.878	109.136.413

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce contributi in conto esercizio sono appostati: euro 6.799.028 di ristori ex art. 200 DL 34/2020 Covid-19 per mancati ricavi da titoli di viaggio; euro 76959 per allestimenti Covid-19; euro 915.258 e euro 281.310 per riduzione oneri da accise su gasolio e GPL; euro 7.722.371 per rinnovi contrattuali CCNL.

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Valore della Produzione	108.629.647	101.154.713	117.624.878
B) Costi della Produzione	107.791.470	101.078.708	117.591.561
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	838.177	76.005	33.317
C) Proventi e oneri finanziari	-49.161	-11.959	-35.125
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	0	0	0
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	125.031	48.797	-34.144
Utile (Perdita) dell'esercizio	663.985	15.249	32.336

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	50.664.776	48.273.419	58.714.614
C) Attivo circolante	41.778.999	38.291.618	67.767.991
D) Ratei e risconti	472.867	2.097.928	447.909
Totale attivo	92.916.642	88.662.965	126.930.514

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
A) Patrimonio netto	17.901.292	17.916.542	17.948.877
B) Fondi per rischi e oneri	3.940.552	5.817.214	7.284.545
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.541.329	7.372.333	6.161.941
D) Debiti	36.659.461	35.206.745	63.035.394
E) Ratei e risconti	25.874.008	22.350.131	32.499.757
Totale passivo	92.916.642	88.662.965	126.930.514

Dati relativi all'esercizio 2021

Numero medio dipendenti	1038
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	44.470.212
Compensi amministratori	256.265
Compensi componenti organo di controllo	27.992

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Dal 1.1.2012, la società ATCM s.p.a. ha assunta la denominazione SETA s.p.a., che nasce dal conferimento del ramo di azienda trasporto su gomma della società consortile ACT di Reggio Emilia in ATCM s.p.a. di Modena, dal conferimento di azienda AE s.p.a. di Reggio in ATCM s.p.a. e dalla fusione per incorporazione della società TEMPI Spa di Piacenza in ATCM s.p.a. (progetto approvato dalla Provincia di Modena con delibera di Consiglio n. 241 del 28/09/2011).

La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale (AMO s.p.a., di cui sopra), per conto degli enti locali del territorio modenese. La società eroga, dunque, servizi di interesse generale riconducibili alle finalità istituzionali della Provincia, ai sensi delle disposizioni legislative già citate per la società AMO s.p.a.

In sintesi, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 4 TUSP, si conferma quanto già esposto nella razionalizzazione periodica. La società svolge un'attività che rientra pienamente nelle finalità istituzionali della Provincia posto che la Legge 56/2014 alla lett. b) comma 85 prevede tra le funzioni fondamentali della Provincia quale ente di area vasta la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente".

L'attività della società rientra nella "produzione di un servizio di interesse generale" ai sensi della lett. a) del comma 2 art.4 TUSP in ambito provinciale, ovvero consistente nella "produzione di servizi che non sarebbero svolti sul mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità", ed è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007.

La compagine sociale di Seta è rappresentata per la maggioranza dai soci pubblici che detengono il 50,51%, i soci privati HERM s.r.l. e TPER s.p.a. detengono il 49,49%. HERM (controllata di TPER, in quanto TPER possiede il 94,95% del capitale sociale di HERM) è il socio industriale di SETA, selezionato a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (nel 2009, quando SETA era ancora ATCM), nella forma della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di TPL. TPER è una società partecipata al 100% da pubbliche amministrazioni (Regione Emilia-Romagna 46,13%, Comune di Bologna 30,11%, Città Metropolitana di Bologna 18,79%, Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia 3,06%, Provincia di Ferrara 1,01%, Comune di Ferrara 0,65%, Ravenna Holding Spa, Provincia di Parma 0,04%, TPER 0,16 %), ma non è soggetta all'applicazione del TUSP ai sensi dell'art. 26, co. 5, del TUSP stesso, in quanto dal 2017 è società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Anche dopo la fusione per incorporazione di cui sopra, i soci privati hanno mantenuto una quota di poco inferiore al 50%.

La società è da ritenersi a partecipazione pubblica ai sensi della lettera n) del TUSP e non si può definire una società a controllo pubblico così come delineata dall'art. 2, lett. m) del TUSP "società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

La lettera b) prevede che il controllo sussiste nella situazione del 2359 c.c. e anche nella situazione in cui, in forza di norma di legge o di statuto o accordi parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Nel rinviare allo specifico approfondimento sul concetto di società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, lett. m) del TUSP contenuto nella Premessa del presente Piano di razionalizzazione periodica, con specifico riferimento a Seta s.p.a., si osserva quanto segue.

In Seta S.p.A. nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita il controllo di diritto ai sensi del comma 1 ex art. 2359 c.c. n.1, non detenendo alcun socio la maggioranza dei voti in assemblea. Pare non configurabile neanche l'esercizio di influenza dominante (controllo di fatto) di cui al comma 1 n. 2 art. 2359 c.c. ovvero di un controllo contrattuale cosiddetto controllo esterno (comma 1 n. 3 art. 2359 c.c.). Nessuna p.a. detiene una partecipazione tale da presumere un controllo di fatto sulla società.

Pure, la sussistenza o meno dello status di *“società a controllo pubblico non può essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richiede precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP”*⁴. Dall'analisi delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali, laddove siano stati stipulati, si potrà allora verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie siano in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”.

L'art. 14 dello Statuto presenta un elenco di materie in cui l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% del capitale sociale. Tra queste tra le più significative vi sono: a) le modifiche statutarie, b) aumenti di capitale sociale, c) fusioni, scissioni, liquidazioni...d) determinare compensi agli amministratori, e) emettere prestiti obbligazionari.

Ne consegue che non è sufficiente il voto dei soli soci pubblici, ma è necessario il consenso del socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria (TPER spa) che possiede complessivamente il 47,328% del capitale della società (sia in via diretta che per il tramite di HERM s.r.l.). Tra l'altro TPER spa è una società a totale partecipazione pubblica non di controllo ed è anche quotata sul mercato regolamentato; quindi, è da considerarsi una società quotata e dunque sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 5°, del Testo Unico esclusa ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUSP.

Si deve inoltre aggiungere che l'art. 17 dello statuto di Seta prevede il voto favorevole di 4 componenti su 5 del consiglio di amministrazione sulle decisioni più strategiche esplicitamente elencate al comma 6 dell'art. 17. E lo statuto (art. 14 e 16) prevede altresì che il cda sia composto da 5 membri di cui tre nominati dagli enti locali soci e i restanti due dai soci privati.

Dunque, la partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi autonomamente in “controllo”. La Corte Conti nella sentenza n. 25/2019 sopra citata ha affermato tra le altre argomentazioni che “sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto”.

Con le delibera n. 65/2021/VSGO e n. 12/2021/VSGO la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha esaminato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie rispettivamente del Comune di Modena e del Comune di Carpi al 31.12.2017 (anno 2018), al 31.12.2018 (anno 2019) e al 31.12.2019 (anno 2020) rilevando con riferimento alla partecipazione nella società SETA s.p.a. che il controllo pubblico congiunto si configura ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici aventi

⁴Così si è espressa la Corte Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale con la Sentenza n.25 del 29/07/2019 conforme all'indirizzo in precedenza espresso dalla medesima con la sentenza n.16 del 22/05/2019 sempre in sede giurisdizionale.

natura omogenea, e, come tali, espressione di esigenze omogenee, per cui il controllo della società avviene per fatti concludenti anche in assenza di un coordinamento formalizzato tra le parti. Pertanto, ha richiesto ai Comuni citati di “assumere le iniziative necessarie presso gli altri enti soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e delle società partecipanti”.

A seguito della sopraccitata delibera, in data 06/11/2021, il Comune di Modena – con lettera assunta agli atti della Provincia con prot. n. 35536 del 08/11/2021 – ha chiesto a tutti i soci pubblici diretti ed indiretti di Seta s.p.a., di esprimere il loro orientamento in merito alla disponibilità a valutare di intraprendere un percorso condiviso orientato a formalizzare l’esistenza del controllo congiunto sulla società. Tale argomento è stato posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del 9/12/2021, nella quale è stato deliberato di richiedere un aggiornamento del parere già richiesto da Seta allo Studio Massimo Malena & associati (parere del 8/6/2021). Con parere del 3/12/2021, lo Studio Massimo Malena & associati ha svolto un’accurata analisi normativa e giurisprudenziale con particolare riferimento ai contenuti dell’orientamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 11/2019 e della deliberazione n. 29/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Con particolare riferimento alla sussistenza di un controllo analogo congiunto di sensi dell’art. 2, co. 2, lett. b) secondo periodo, del D.Lgs. 175*/2016, il parere conferma l’insussistenza delle condizioni di legge ai fini della concretizzazione del controllo, data l’inesistenza di alcuna disposizione statutaria o di legge o di patto parasociale che ne disciplini il contenuto. Il parere sottolinea che la tipizzazione delle ipotesi di controllo pubblico ex art. 2, co. 2, lett. b), TUSP non ricomprende l’ipotesi di controllo “per prassi” o “per fatti concludenti”. Da ultimo, per quel che concerne la natura giuridica dei soci TPer e HERM, si ritiene che il primo non possa essere qualificato quale società a controllo pubblico e che il secondo non possa essere considerato una società a partecipazione pubblica.

Tale parere è stato ulteriormente integrato in data 12/01/2022 dallo stesso Studio legale, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di un obbligo in capo ai soci pubblici di una società a partecipazione pubblica maggioritaria, a procedere ad una formalizzazione di controllo analogo congiunto. In merito, il parere conclude che tale obbligo non sembra trovare fondamento nel diritto positivo.

Alla luce dei suddetti pareri, si ritiene non ricorrano i presupposti per definire un obbligo di formalizzazione di un controllo analogo congiunto e si ritiene di poter confermare la natura giuridica di Seta S.p.A. alla stregua di società meramente partecipata non di controllo, con conseguente necessità di rispettare le sole disposizioni ad esse dedicate e non anche quelle specificamente destinate alle società ex art. 2, co. 2, lett. b), D.Lgs. 175/2016.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall’art. 20 c.2 TUSP

Quanto all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2° TUSP, si rileva che:

- l’amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, il cui Presidente è nominato ai sensi dell’art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall’art. 14.5 dello statuto sociale.

Al Presidente del CdA spettano euro 51.163,44 lordi annui e un’indennità di risultato massima non superiore a euro 13.381,21.

All’amministratore delegato spetta un compenso fisso e continuativo massimo non superiore a euro 44.604,03 lordi annui e un’indennità di risultato massima non superiore a euro 89.208,06 lordi annui.

Ai consiglieri di amministrazione spettano € 10.189,65 lordi annui ciascuno, oltre al gettone di presenza pari ad euro 150,00 per ogni seduta del CdA.

Nel 2021, al Cda sono stati erogati compensi per euro 256.265; ai sindaci, euro 27.992; al revisore legale, euro 20.250.

- Il numero dei dipendenti al 31/12/2021 è pari a 1.038 di cui 1 dirigente, 14 quadri, 101 impiegati e 922 operai. Risulta quindi rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata; vi è stato un decremento rispetto al 2020 di 6 unità.
- La Provincia di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA avendo provveduto alla dismissione della propria partecipazione nella società TPER in data 19/12/2017;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro, indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato per la nozione di fatturato, e – sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP – ha realizzato risultati positivi negli ultimi cinque esercizi.

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto di euro 32.336. Nel 2020 l'utile era stato pari ad € 15.249.

I valori contabilizzati per l'esercizio 2021 sono ancora influenzati dagli effetti della pandemia, sebbene nel corso del secondo anno le limitazioni alla circolazione siano state meno severe.

Nell'esercizio 2021 il valore della produzione si attesta a 117,6 milioni di euro rispetto ai 101,2 milioni del 2020, con una variazione positiva del 16,3%, pari a poco meno di 16.5 milioni di euro. I ricavi da servizi di trasporto registrano un aumento di tre milioni di euro per effetto della parziale ripresa delle vendite a utenti, per la parte di competenza economica.

I corrispettivi contrattuali sono in aumento per 7,6 milioni di euro per effetto della remunerazione dei km aggiuntivi eserciti durante l'intera annata per garantire il distanziamento sociale previsto dalle autorità competenti.

I contributi sono in aumento di 3,6 milioni di euro per effetto della contabilizzazione di ristori ex art. 200 DL 34/2020 per mancati ricavi, sulla base delle certificazioni prodotte agli Enti competenti. In aumento gli altri ricavi di 2,2 milioni di euro.

I costi per beni e servizi aumentano rispetto a quelli del 2020 (+27%) di circa 12,7 milioni di euro, in gran parte per i servizi aggiuntivi covid effettuati da terzi. Le spese per consumi, comprensive della variazione delle scorte, sono cresciute tra il 2020 ed il 2021 di 3,8 milioni di euro con aumenti nei carburanti, nei ricambi ed altri beni di consumo. La ripresa nelle spese per carburanti deriva quasi sempre da aumenti sia nelle quantità consumate sia nei prezzi medi di acquisto (con un andamento crescente nel corso dell'anno).

La componente servizi, canoni ed oneri diversi risulta in aumento di 9 milioni rispetto all'esercizio precedente (+ 25,5%). Si tratta di un risultato che si compone di andamenti differenziati che hanno modificato il "mix" delle diverse tipologie di servizi acquistati. In aumento i costi per subconcessioni (+7 milioni), che comprendono i servizi aggiuntivi Covid 19 per 6 milioni, i costi assicurativi (+ 1,2 milioni di euro), le manutenzioni e riparazioni (+ 0,3 milioni di euro), i canoni e utenze (+0,2 milioni di euro), gli altri costi di personale (+ 0,2 milioni di euro), i compensi per vendita titoli di viaggio (+ 0,6 milioni di euro) le manutenzioni varie (+0,4 milioni di euro) e gli altri oneri finanziari (+0,26 milioni di euro).

Pertanto, il valore aggiunto del 2021 si attesta a 57,8 milioni di euro, in miglioramento di 3,8 milioni di euro rispetto al 2020.

Il costo del personale mostra un incremento da 42,7 milioni di euro del 2020 a 44,4 milioni del 2021 in presenza di una forza media annua ponderata maggiore di 29,4 unità.

Il saldo della gestione finanziaria si attesta a circa 35.000 euro.

La società opera prevalentemente nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di persone nei Bacini Provinciali di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

In attuazione dei contratti di servizio sottoscritti con le tre Agenzie per la Mobilità di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, Seta nel 2021 ha sviluppato percorrenze complessive per Km. 29.499.662, in incremento del 11,5% rispetto il 2020. Nel 2021 sono stati inoltre percorsi km.

3.325.595 aggiuntivi per Covid-19, oggetto di apposita remunerazione da parte della Regione Emilia-Romagna, per garantire il distanziamento sociale a bordo.

Seta è certificata ISO 14001:2015 in tema ambientale e ISO 14000:2018 per la sicurezza, per tutte le sedi e le strutture e per tutti i depositi aziendali.

Quanto poi all'analisi della lettera g) del comma 2 dell'art. 20, circa la possibilità di aggregare SETA ad altre società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4, non si profilano al momento attuale scenari di potenziali altre operazioni di aggregazione fra società aventi ad oggetto attività analoghe.

L'esercizio 2021 è stato svolto in proroga dei Contratti di Servizio su disposizione delle Agenzie per la Mobilità, in attesa che si concludano le procedure di Gara per l'affidamento dei Servizi. Le attuali durate dei Contratti di Servizio, sulla base delle ultime proroghe, sono fino al 31/12/2022 per i bacini di Piacenza, Modena e Reggio Emilia. Alla tradizione incertezza normativa che caratterizza da anni il settore del TPL si sommano gli effetti organizzativi, economici e finanziari sulla società determinati dalla crisi epidemiologica "Covid 19".

La Regione Emilia-Romagna è impegnata a garantire la regolarità dei flussi finanziari alle Agenzie e quindi per il loro tramite ai Gestori.

Informazioni ulteriori

SETA ha adottato sin dall'anno 2016 un modello di Organizzazione e gestione dell'attività aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/01, che tutela l'azienda dalle responsabilità per alcune tipologie di reato, individuate dal decreto stesso, commesse da amministratori e dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di SETA ha nominato in data 30/03/2016 l'Organismo di Vigilanza (OdV).

Nel corso dell'anno 2021 è proseguita l'attività di miglioramento e aggiornamento del Modello 231, in linea con l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

In particolare, a seguito del recepimento delle nuove Linee Guida ANAC 2021 ("Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"), di settembre 2021, ha proceduto all'aggiornamento del Protocollo Segnalazione Illeciti - Whistleblowing.

I soggetti individuati provvedono regolarmente, con cadenza semestrale, alla compilazione dei flussi informativi obbligatori verso l'OdV tramite piattaforma di gestione informatizzata del Modello.

L'Odv, ciclicamente, con cadenza annuale, redige un Rendiconto che viene puntualmente rimesso al CdA.

In data 22/02/2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha assegnato ai Comuni di Modena, Reggio Emilia e Piacenza uno stanziamento complessivo di oltre 23 milioni di euro per finanziare l'acquisto di n. 33 nuovi mezzi urbani ad emissioni zero, quindi con alimentazione elettrica o ad idrogeno. I fondi costituiscono quota parte delle risorse erogate nell'ambito del PNRR.

Il 24/02/22 il Presidente della Federazione Russa Putin ha dato avvio all'invasione dell'Ucraina. Tra le conseguenze nefaste della guerra, si evidenzia un aumento senza freni del costo dei carburanti e delle materie prime, già in crescita negli ultimi mesi del 2021, che rischia di avere un impatto rilevante sui conti delle aziende italiane, tra queste quelle del Trasporto Pubblico. Il Governo ha previsto un meccanismo temporaneo di riduzione delle accise sui carburanti.

In specifico, l'incremento esponenziale – iniziato a fine 2021 e registrato soprattutto nel corso del 2022 – dei costi di tutte le tipologie di carburante ed alimentazione dei mezzi di trasporto pubblico, associata ad un incremento generalizzato dei costi delle materie prime che produce un'impennata dell'inflazione nazionale e ritardi negli approvvigionamenti dei nuovi bus, stanno avendo nel 2022 un impatto molto significativo sul bilancio di SETA.

La situazione viene monitorata ed è oggetto di confronto con i soci e l'agenzia AMO, nonché in sede regionale e nazionale, per farvi fronte.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il la Provincia di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

Esito della ricognizione

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 del TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione nella società.